

quale ho l'onore d'essere capo, brama di procedere sempre regolarmente in ogni sua bisogna, ha per tale oggetto fatto già al Governo le opportune rappresentanze onde pensi a provvedere i fondi che le sono a quello scopo necessari.

Voci. Ai voti! ai voti! non approva! non approva! (Non è approvata.)

PRESIDENTE. Domando se la proposta del rinvio alla Commissione sia appoggiata. (È appoggiata.)

Voci. Domani!

PRESIDENTE. Faccio osservare alla Camera che le categorie che rimangono tuttora a discutersi, potendo molto probabilmente votarsi in una seduta, non parrebbe opportuno di rimandar la discussione del bilancio a lunedì, premendo di approvarlo senza indugio onde trasmetterlo al più presto al Senato. Se pertanto la Camera lo crede, lo pro-

porrei di tener domani a sera una seduta straordinaria per finire di discutere questo bilancio.

Voci. Questa sera! Questa sera! Questa sera!

PRESIDENTE. Qualora domani, finita la legge sul bollo, ci sopravanzi tempo a farlo, discuteremo le categorie che ci rimangono.

Voci. Sì! sì!

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:
1° Seguito della discussione della legge sul bollo; 2° Seguito della discussione del progetto di legge De- marehi; 3° Seguito della discussione del bilancio degli affari esteri.

PRIMA TORNATA DEL 29 MAGGIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. Relazione sul bilancio del Ministero d'agricoltura e commercio pel 1850 — Seguito della discussione del progetto di legge sulla tassa di bollo — Proposizione dei deputati Fara-Forni e Turcottì — Approvazione dell'articolo 22 — Aggiunta del deputato Spano G. B. — Articolo 23 — Osservazioni del deputato Bertolini sullo spaccio della carta bollata nei comuni — Spiegazioni del relatore Jacquemoud Giuseppe e del regio commissario Arnulfo — Approvazione dell'articolo 25 — Proposizione del deputato Pescatore — Opposizioni del regio commissario — Retezione — Emendamento del deputato Riccardi all'articolo 24 — Opposizioni del relatore — Approvazione dell'articolo — Aggiunta del deputato Sallis — Retezione — Articolo d'aggiunta del deputato Rattazzi per limite della durata della legge — Adesione del regio commissario e del ministro delle finanze — Opposizioni dei deputati Sineo e Riccardi — Parole in appoggio dei deputati Cavour, Cadorna e Pescatore — Approvazione — Proposizione del deputato Pescatore — Approvazione della questione pregiudiziale su quella — Dichiarazione del deputato Fara-Forni — Incidente sulle proteste dei deputati Barbier e Turcottì — votazione ed approvazione della legge — Presentazione della legge approvata dal Senato per l'abilitazione dei soldati di giustizia ai diritti civili e politici — Immediata votazione ed approvazione — Relazione del deputato Farina Paolo sul progetto di legge sulla Banca nazionale — Relazione del deputato Rosellini sui diversi emendamenti presentati alla legge del deputato Demarchi per la limitazione degli stipendi e delle pensioni.

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane. **CAVALLENI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

AIRENTI, segretario, legge il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

- 3112. Il Consiglio comunale della città d'Asti;
 - 3113. Centoventiquattro cittadini della stessa città;
 - 3114. Il Consiglio comunale di Vercelli;
 - 3115. Il sindaco e cinquantasei abitanti di Tortona;
- Ricorrono alla Camera con petizione conforme a quella segnata col n° 2953, riguardante la pubblicità delle adunanze comunali.

- 3116. Il sindaco e undici abitanti di Carcoforo (Valsesia).
- 3117. Il sindaco e molti abitanti del comune di Cellio (Valsesia);
- 3118. Il sindaco e molti abitanti del comune di Valduggia (Valsesia),
Ricorrono alla Camera con petizione identica a quella segnata col n° 2941.
- 3119. Varii abitanti del comune di Castellino (provincia di Mondovì) ricorrono alla Camera con petizione identica a quella segnata col n° 3004, relativa alla concessione della strada ferrata fra Torino e Savigliano.
- 3120. Quarantanove abitanti di Ovada chiedono di prov-

vedersi con legge a che i permessi di caccia sian compresi in quelli di porto d'armi, e vengano concessi a vita mediante il pagamento di lire 50, oltre a quello di lire 2 annue per il visto da apporsi annualmente su tali permessi dall'intendente della provincia, disponendo nello stesso tempo che sarà di lire 100 la tassa ed il visto annuo di lire 5 pei permessi di caccia colle reti, vischio ecc., e che non vi sarà più d'ora in poi distinzione tra i fondi chiusi e non chiusi.

5121. Nove consiglieri comunali di Varallo, già firmati alla petizione n° 2464, rappresentano che nella tornata straordinaria del 18 corrente mese si passò sulla detta petizione all'ordine del giorno per la considerazione che essi non si erano rivolti al Ministero. Ora, nel far presente alla Camera che essi non tralasciarono di ricorrere al Ministero da più di due mesi, senza che mai le loro domande abbiano avuto alcun seguito, chiedono che, non sussistendo il motivo determinante di quella deliberazione, vengano sulla loro petizione emessi senz'altro gli opportuni provvedimenti.

5122. Il Consiglio comunale di Roccavione (provincia di Cuneo) fa istanza che s'inviti il Ministero a presentare al più presto un nuovo regolamento forestale, e intanto suggerisce fin d'ora un articolo riguardante il governo dei castagneti.

5123. Bessi Gian Francesco, serviente nella giudicatura mandamentale di Nizza entro le mura, narrando di essere stato privato nel 1848 dell'annuo stipendio di lire 100 che la città di Nizza gli corrispondeva a tenore dell'articolo 12 del regio editto 27 ottobre 1815, e quindi di non essersi fatto ragione alle sue istanze, nè a quelle de'suoi colleghi, al riguardo, coll'assegnarsi loro solo lire 50 annue, chiede promuoversi presso il Ministero dell'interno e presso quello del guardasigilli, le provvidenze opportune onde venga al medesimo per ora corrisposto un conveniente assegnamento alla città di Nizza, e siagli fissata per l'avvenire l'annua retribuzione che debbono pagare i comuni dei mandamenti ai servienti mandamentali.

5124. Savio Carlo, di Chieri, già cannoniere provinciale della prima battaglia, nel rassegnare un certificato del chirurgo dell'ospedale ove fu curato, attestante che una ferita che ha riportata nell'ultima guerra lo rese inabile al lavoro, chiede farsi luogo alla domanda contenuta in precedente sua petizione segnata col n° 2511, ancora da riferirsi.

(Si incomincia l'appello nominale, che viene interrotto stante l'arrivo di molti deputati.)

PRESIDENTE. La Camera essendo ora in numero, metto ai voti l'approvazione del processo verbale.

(La Camera approva.)

RELAZIONE SUL BILANCIO DEL MINISTERO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO PER L'ESERCIZIO 1850.

PRESIDENTE. Se vi sono relatori che abbiano relazioni in pronto, ne diano comunicazione alla Camera.

ELENA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la seguente relazione sul bilancio attivo e passivo del Ministero di agricoltura e commercio per l'esercizio del 1850. (Vedi vol. Documenti, pag. 122.)

PRESIDENTE. Questa relazione verrà stampata e distribuita secondo è prescritto dal regolamento.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE SULLA TASSA DI BOLLO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla legge del bollo.

FARA-FORNI. Mi permetto di far presente all'onorevole signor presidente che effettivamente non fu messo ai voti nella tornata del 25 corrente il mio emendamento presentato in via subordinata.

Io ne faceva osservazione in quella tornata, e reclamava, prima che si mettesse ai voti l'articolo vigesimoprimo della legge, acciò si mettesse ai voti quel mio emendamento; ma essendomi stato detto che era già votato, io mi tacqui per prudenza, sebben non convinto del fatto.

Aspettava a convincermene alla lettura del relativo processo verbale, ed ancor più con alla mano il rendiconto della Camera della *Gazzetta Piemontese*. Ora non avendo sentito farne cenno nel processo verbale, nè visto riferito votato quell'emendamento nel citato rendiconto del foglio ufficiale, faccio istanza perchè sia ora messo ai voti.

Non è che io mi lusinghi troppo sull'esito di questa votazione; ma desidero solo, in ogni contrario evento, dimostrare ai miei compaesani che almeno con tutte le forme e tutte le solennità vennero sepolte le loro franchigie in questa Assemblea, e loro non rimane più che la via dei tribunali per misurare i loro diritti.

PRESIDENTE. L'emendamento cui accenna il signor deputato Fara-Forni era così concepito:

« Il Governo è autorizzato a riconoscere ed assegnare ai comuni della Riviera d'Orta, Gozzano, Sorisio e Pieve una congrua indennità proporzionata alle esenzioni loro spettanti, e che vengono soppresse colla presente legge. »

Faccio osservare alla Camera che due emendamenti erano stati proposti, uno dai deputati Cavalli e Bianchieri, l'altro del deputato Botta, a un dipresso dello stesso tenore.

Questi due emendamenti erano stati respinti a grande maggioranza dalla Camera; si poteva ritenere che fosse compresa in questa reiezione anche quello del deputato Fara-Forni che riguarda soltanto la Riviera d'Orta, mentre quelli dei deputati Bianchetti e Botta erano generali, e comprendevano la Valsesia e l'Ossola. Ora, tornar a votare sopra quest'articolo, che l'onorevole Fara-Forni ha proposto, riguardandolo come facente parte dell'articolo 19, non è più possibile, perchè quell'articolo fu votato in modo definitivo, e perchè inoltre gli venne aggiunto un articolo addizionale, il quale comprende pure le corporazioni ed amministrazioni indicate nel precedente articolo, e che sono soggette al diritto del bollo; formare adunque un articolo sopra le provincie di quelle riviere sarebbe un intercalare una questione coll'altra. Tuttavia, se la Camera lo crede, ed ove il signor Fara-Forni vi acconsenta, potrà essere preso in considerazione questo suo articolo dopo la votazione dell'articolo 22, dove si stabilisce che siano pubblicate nelle provincie e nei comuni dello Stato le leggi riguardanti il bollo.

Io aprirò dunque la discussione sull'articolo 22, e votato quest'articolo porrò ai voti l'altro del deputato Fara-Forni.

L'articolo 22 è così concepito:

« Nelle provincie e comuni dello Stato, dove non erano in vigore le leggi sul bollo, saranno pubblicate in un colla presente legge anche le seguenti:

- Regio editto 5 marzo 1836;
- Manifesto camerale 31 maggio 1836;
- Regie lettere patenti 23 aprile 1839;

- « Regie lettere patenti 31 dicembre 1842 (art. 10);
- « Regie lettere patenti 17 giugno 1843;
- « Manifesto camerale 11 maggio 1846;
- « Regio editto 29 ottobre 1847 (art. 49);
- « Manifesto camerale 13 dicembre 1847;
- « Regio decreto 7 maggio 1848. »

La parola è al deputato Turcotti.

TURCOTTI. Dopo l'approvazione dell'articolo 21 precedente, con cui vengono aboliti tutti i privilegi di esenzione dal diritto di bollo, io credo che sia affatto inutile l'articolo 22 or ora letto, e ne propongo perciò la soppressione.

Lo credo inutile, perchè o il potere esecutivo si trova nel diritto di pubblicare, quando sia sanzionata dal Senato, questa legge in tutte le provincie dello Stato coi decreti e regii editti che la riguardano, o non crede di averlo. Nel primo caso, a che fare un articolo che riguarda non tutte, ma soltanto alcune località dello Stato?

Se poi il potere esecutivo od il Ministero non si crede in diritto di pubblicare la legge medesima con tutte le altre per tutto lo Stato, perchè allora riversare sopra la Camera la propria responsabilità?

Era di competenza della Camera l'abolizione di tutti i veri privilegi esistenti sul bollo. Li ha aboliti coll'articolo 21 di questa legge, che è generale per tutto lo Stato. Se poi, ciò non ostante, il Ministero domanda la facoltà di far pubblicare la medesima legge in alcune provincie, quasi fossero straniere allo Stato, questa sarebbe una questione di pubblico diritto che dovrebbe essere rischiarata meglio dal Ministero nell'atto pratico. Se l'atto della pubblicazione della legge è giusto, non è necessaria una legge parziale della Camera per due o tre provincie soltanto; se l'atto è ingiusto per qualche località, come mai potrà la Camera fare che sia giusto ciò che non lo è?

Niuno fin qui ha osato di asserire che sia nella competenza della Camera di pronunziare una sentenza o un giudizio in una questione di diritto, tanto più se si trattasse di patti o capitoli di convenzione con privati corpi morali, società o comunità. Dico e ripeto che la Camera non ha facoltà di annullare i diritti dei privati, risultanti da patti e convenzioni. La Camera fa una legge che obbliga tutti; il Ministero responsabile cura l'adempimento; a lui dunque appartiene nell'esecuzione il non oltrepassare i limiti fissati dall'equità e dalla giustizia.

Per esempio, se il Governo piemontese, dietro convenzioni, avesse fatta facoltà, o concesso il privilegio agli uomini di un cantone svizzero di estrarre dal Piemonte una certa quantità di sale, vini, grani, legumi, senza pagare dazii, gabelle, pedaggi e diritti di bollette, e se con una legge la Camera volesse loro togliere questo privilegio, è egli forse conveniente di ordinare con un articolo apposito nella legge stessa che questa venga pubblicata nel cantone svizzero? La pubblicazione nei confini dello Stato basterebbe senza dubbio.

Se invece si trattasse di una convenzione, di un patto vero tra il Governo ed i privati di una provincia, non direi straniera, ma in addietro considerata quasi come tale dal Governo stesso? Se si trattasse di promesse e convenzioni fatte con sudditi misti? Mi spiego.

Il dubbio nacque in me dal leggere il seguente documento:

Nella sessione delli 16 gennaio 1737 è stato alla tavola del magistrato della R. Camera dei conti presentato e letto un biglietto di S. M. del tenore seguente:

« Il re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme. Magistrati fedeli et amati nostri! Gli abitanti della Valle di Sesia ci

hanno fatto rappresentare, che oltre all'estrazione dei ris dal Novarese, loro concessa con decreto nostro delli 11 dicembre, in dipendenza del manifesto, che conseguentemente alli precedenti nostri ordini da voi emanò, sono anche stati in un antichissimo possesso d'estrarre dalla stessa provincia ogni sorta di granaglie, legumi, e vini, tanto prodotti dai beni che in essa possiedono li Valsesiani, quanto in essa accomprati; onde ci hanno supplicato per la continuazione della stessa grazia colle medesime esenzioni, e franchigie sin qui sempre da essi godute, e volendo noi far sentire alli suddetti abitanti gli effetti continuati delle nostre beneficenze, siamo venuti nella disposizione di dirvi che la nostra mente si è che siano osservate nella proposta materia a favore dei Valsesiani tutti quelli usi et esenzioni che sono state solite praticarsi a loro vantaggio pria che il Novarese passasse sotto il nostro dominio. V'incarichiamo per tanto di darne in tal conformità le disposizioni necessarie, con fissare anche annualmente la quantità della granaglia e vini da estrarsi dalla suddetta provincia colle solite esenzioni per il bisogno della suddetta Valle, e preghiamo il Signore che vi conservi.

« Torino, li 15 del 1737.

C. EMANUELE. »

Questo documento prova:

1° Che il Governo considerava i Valsesiani piuttosto come stranieri che come sudditi, perchè ai sudditi non si suol concedere per grazia di estrarre granaglie, legumi e vini da una provincia, e trasportarli in un'altra dello Stato medesimo senza pagare dazio o balzelli, avendone già il diritto.

E che fossero considerati come stranieri lo prova il fatto, che prima del 1800 non havvi esempio di Valsesiani impiegati presso il Governo piemontese, e neppure di coscritti o forzati al servizio militare;

2° Che la stessa facoltà di estrarre granaglie, ecc., la quale dura ancor oggidì per virtù dell'istesso regio viglietto, non ancora annullato da alcuna legge, eccettuato forse indirettamente dallo Statuto, essendo a riguardo dei Valsesiani un vero privilegio; qualora la Camera volesse abolire anche questo, essi sarebbero costretti a comprarsi il grano altròve, invocando pel transitò nello Stato il diritto delle genti, come già gli Svizzeri nel 1846 a riguardo del sale;

3° Prova che i Valsesiani, oltre ai diritti risultanti da patti e convenzioni, aveano anche ottenuto qualche vero privilegio di favore; chè se questo si può togliere senza compenso, non si può dire l'istessa cosa dei diritti veri ed incontrastabili.

È vero, qui non si tratta di porre in dubbio se i Valsesiani sono ora cittadini veri dello Stato, mentre hanno i loro deputati al Parlamento; ma si tratta di sapere se il Governo possa pubblicare anche in Valsesia una legge che impone un nuovo balzello contrario non solo agli antichi patti ancora attualmente in vigore, ma anche manifestamente contraria ai principii fondamentali dello Statuto accettato dai Valsesiani.

Quando si tratta di imposte, io credo che i cittadini delle località ancora esenti da molte di esse hanno diritto di fare il seguente dilemma: o gli antichi patti sussistono, e noi in forza di essi abbiamo diritto di protestare contro ogni legge che si viola; Oppure a fronte dello Statuto da noi accettato quelli più non sussistono, ed in tal caso noi abbiamo diritto di protestare contro un ordinamento nuovo di imposte, nuovo specialmente per le località finora esenti, ordinamento per cui nè tutti indistintamente i cittadini, e nè pure in proporzione de' proprii averi contribuiscono ai carichi dello Stato, come è prescritto dallo Statuto.

« Fin tanto che adunque questa legge non è sanzionata da tutti i poteri dello Stato, noi Valsesiani, Ossolani ed Ortesi abbiamo diritto di protestare contro la medesima, o come opposta agli antichi patto, o come evidentemente contraria allo Statuto. »

« Ogni privilegio sul bollo è abolito, è vero; ma intanto coll'articolo 21 di questa legge la maggioranza della Camera ha inteso di abolire questi privilegi e non già diritti. »

« Al Ministero adunque spetta il riconoscere nell'atto dell'applicazione della legge se siano o no sussistenti i reclamati diritti, se sia dovuto un compenso, oppure se sia il caso di indurre gli abitanti delle località interessate ad accettare volontariamente tale imposta senza alcun compenso, attese le grandi necessità dello Stato. Al che si presteranno certamente di buon grado: almeno io non ho alcun dubbio sul conto dei Valsesiani. »

« Intanto io credo inutile affatto l'articolo 22 di questo progetto di legge, e ne propongo la soppressione, perchè il Ministero ha sempre diritto di far pubblicare le leggi dello Stato in qualunque parte del medesimo; e le comuni che mancassero di titoli per provare eccezioni contrarie alle stesse leggi, certamente non vorrebbero, nè potrebbero opporsi alla loro pubblicazione. »

Io prego i miei onorevoli colleghi a voler appoggiare questa mia proposta.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Turcottti per la soppressione dell'articolo 22.

(Non è appoggiata.)

PESCATORE. Quando io chiesi la parola aveva in animo di oppormi alla proposta soppressiva del deputato Turcottti, se fosse stata appoggiata, perchè io credo che debba la Camera attenersi, in questo, alla proposta della Commissione, e che abbiano anzi ad applicarsi in tutti i luoghi le leggi ed i provvedimenti già esistenti su questa materia; ma io trovo che s'incontra una difficoltà gravissima nell'esecuzione di quest'articolo, giacchè, pubblicandosi le leggi di cui è fatto cenno in esso, siamo lungi dal pubblicare tutti i provvedimenti che emanarono e che sono ancora in parte in vigore, per riguardo al bollo.

« Sono cioè in questa materia a distinguere due sorta di leggi e provvedimenti: quelli che trattano *ex professo* del bollo, e quelli che ne trattano incidentalmente. Colla legge del 1817 si abrogarono le leggi della prima specie, e solo si derogò a quelle della seconda, in quanto fossero contrarie alla legge stessa. La seconda legge organica emanata sul bollo il 5 marzo 1836 dice semplicemente al suo ultimo articolo:

« Deroghiamo a tutte le disposizioni di leggi precedenti, nelle parti in cui si sia colla presente legge altrimenti disposto. »

« Sussiste adunque ancora la legge del 1817; sussistono tutte le disposizioni anche anteriori, che non disposerò *ex professo* sul bollo, ma ne disposerò per pura incidenza, e sussistono inoltre tutti i provvedimenti emanati dal regio potere nell'intervallo tra il 1817 sino al 1836, e quelli che emanarono dopo il 1836 sino all'epoca presente in materia di bollo. »

Ora, o signori, io ho numerato questi provvedimenti dal 1817 sino al 1839, e mi fo un pregio di annunciare alla Camera che il numero di questi provvedimenti emanati sotto forma d'istruzioni, di regolamenti o di brevetti, ecc., coi quali o si interpretano, o si allargarono, o si retrinsero, o si dichiararono le leggi sul bollo, sale dal 1817 al 1839, alla cifra di 558. (ilarità)

« In queste non ho enumerato quelle dal 1839 al 1850, mancandomi per ciò fare la pazienza, ma tenuto conto della debita proporzione, io suppongo che non saranno non meno di 700. »

« Abbiamo dunque tutte le leggi emanate dal 1817 sino all'epoca attuale che sono, come dissi, in numero di 700, ed in questa condizione di cose, io domando al Governo come intende di fare. Vuol soltanto pubblicare nei luoghi indicati le leggi principali? In allora egli non introduce nelle provincie che furono fino ad ora esenti da questa imposta un sistema definitivo, e nemmeno quel sistema imperfetto del bollo che fu già introdotto, e praticato nel rimanente dello Stato. Se poi si pubblicheranno tutti questi 700 provvedimenti, il Governo vede che allora gli è d'uopo farsi editore d'una biblioteca intiera, oltre a che, per dire il vero, tutti quelli che sono all'atto pratico della materia confessano che ne risulterebbe un caos, un dedalo tale da non saperne più sortir con onore anche i più pratici. Cosicchè il Governo ben vede che imponendo un nuovo tributo a quelle provincie, veramente si è trovato il modo di aggravarlo e di duplicarne il peso; peso che nasce dall'applicazione del tributo, nonchè dalla complicazione della legislazione. Ad ogni modo, io domando una spiegazione a questo riguardo. »

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. Les observations qui viennent d'être faites tendraient à démontrer que la loi sur le timbre est, pour ainsi dire, inexecutable; mais l'expérience a démontré le contraire, puisque la loi organique du 5 mars 1836 est en parfaite exécution.

Sans doute, cette loi, comme toutes les autres, a dû offrir quelques difficultés, pour en organiser l'exécution, ou pour interpréter quelques cas douteux. Ces difficultés ont été résolues, soit par des circulaires de l'administration générale des finances, soit par des arrêts de la magistrature. C'est sans doute à ces circulaires et à ces décisions judiciaires que l'honorable préopiniant a voulu faire allusion. Ces dispositions sont destinées sur tout à diriger les agents de l'administration des domaines dans l'exécution de la loi. Elles n'ont pas été publiées dans les provinces qui sont déjà assujéties à l'impôt du timbre: il n'est donc pas mieux le cas de les publier dans les communes ou provinces qui vont être soumises pour la première fois à cet impôt.

Il est vrai que l'article 70 de la loi du 5 mars 1836 déroge à toutes les lois antérieures, dans les parties où il n'a pas été autrement disposé; mais c'est une formule qu'on retrouve dans presque toutes nos lois, et il suffit de comparer la loi de 1836 avec celle du 5 décembre 1817 pour se convaincre que la loi de 1836 est une loi organique qui a absorbé entièrement la loi de 1817. Cela résulte même du préambule de la dite loi.

Il serait donc complètement inutile de publier la loi de 1817 dans les provinces qui ne paient pas la loi du timbre. Au moyen de la publication des lois citées dans l'article 22 de la présente loi on pourroit pleinement à son exécution: c'est pourquoy la Commission insiste pour la rédaction qu'elle a proposée.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo 22.

(È approvato.)

Ora dovrebbe votarsi la proposta del deputato Fara-Forni, alla quale si aggiunge ora un altro articolo addizionale del signor Giambattista Spano, così concepito: « I prezzi della carta bollata e dei diritti di bollo portati

dalla tabella annessa alla presente legge saranno per l'isola di Sardegna ridotti al quarto di quello che vengono dalla medesima stabiliti.»

Comincio per mettere ai voti la proposta del deputato Fara-Forni che fu sviluppata nel modo seguente:

« Il Governo è autorizzato a riconoscere ed assegnare ai comuni della riviera d'Orta, di Gozzano, Soriso e Pieve, una congrua indennità proporzionata alle esenzioni loro spettanti, e che vengono soppresse colla presente legge. »

(Non è approvata.)

Ora do la parola al deputato Spano per sviluppare il suo articolo addizionale.

SPANO G. B. Un ultimo articolo in favore della Sardegna io sottopongo, signori, alle gravi vostre deliberazioni; esso altro non è che la riproduzione d'un progetto di legge che doveva essersi presentato dal signor ministro delle finanze; e che fin dallo scorso ottobre aveva egli combinato coi rappresentanti dell'isola. Dopo l'infelice prova dell'articolo sospensivo proposto e sostenuto in precedente tornata dagli onorevoli miei colleghi, io non mi lusingo che questa mia proposizione possa incontrare presso di voi maggior favore; e perciò ho meco stesso lungamente e seriamente ponderato se dovessi o no presentarla alla Camera: Ed in vero, se io non avessi seguito che le ispirazioni mie proprie, ne avrei sicuramente depresso il pensiero; se non che un intimo senso di dovere l'obbligo mi mostra di non abbandonare il campo fin che si può combattere. Io credo diffatti, o signori, che il deputato abbia intera libertà delle sue opinioni politiche, perchè gli elettori queste già conoscevano, e coll'elezione le approvano; ma in fatto di materiali interessi, in fatto di danaro da chiedere al popolo più non esiste, a mio credere, la libertà del deputato: egli è obbligato ad osservare attentamente, maturamente le condizioni del paese; vedere se nessuno per privilegio, consuetudine, favore o dimenticanza sia esente dal contribuire ai carichi dello Stato; esaminare se non sia possibile una riduzione qualunque nelle pubbliche spese; e quando tutte queste circostanze si trovino realizzate, allora solo ha egli il diritto di dare il suo voto per un aumento di imposte, o per la crezione di nuove imposizioni. Questa almeno è la mia guida in sì delicato argomento.

Ora nel caso nostro sono stati tutti quelli che godono d'una fortuna chiamati a portare la loro porzione delle pubbliche gravanze? Si sono dal Parlamento ridotte le spese dello Stato alla minor somma possibile? No, signori; nè il bilancio fu discusso; nè la parte più ricca della popolazione (i capitalisti) fu fatta partecipe delle comuni sventure, dalle quali per altro tanta maggior ricchezza ritrasse. Chi potrebbe dunque persuadermi esser giusto il caso in cui io possa col mio voto contribuire ad aumentare le imposizioni esistenti, od a crearne delle nuove, senza ledere i diritti dei contribuenti, senza violare l'articolo 25 dello Statuto? Ma ciò fu risolto in altro senso dalla Camera, ed io rispetto le sue deliberazioni: restringo quindi le mie osservazioni alla proposta che io ebbi l'onore di farvi in favore della Sardegna.

Dopo quanto nella tornata di sabato gli onorevoli miei colleghi vi venivano esponendo dello stato di quest'isola infelice, io crederei opera perduta il tentare di persuadervi che sia d'uopo quanto meno usare la massima cautela nell'introdurre nuovi balzelli; e che d'ordinario le contribuzioni indirette più pesano sul povero, meno sul facoltoso: abbandonando dunque questo tema già abbastanza dai miei colleghi svolto e dimostrato coll'inesorabile verità di calcoli e cifre, io mi limiterò ad osservare che ai piccoli contratti, ed alle vendite di stabili, questa legge applicata in Sardegna quale

fu dalla Camera adottata, porterà un colpo ben funesto: poichè voi dovete sapere, o signori, che nell'isola nostra il numerario essendo oltre ogni credere scarso, i mutui, anche per piccole somme, si fanno a prezzi esorbitanti, trovandosi modo di eludere la legge: gli stabili poi può dirsi che non siano oggetti commerciabili: le vendite sono rare e rovinose, e può ben dirsi che il proprietario d'un fondo possiede un valore puramente nominale, non già reale. Ora colpite queste contrattazioni rare, difficili e sempre esiziali con un diritto elevato di bollo, e voi, o le ridurrete a nulla, o più insopportabili le renderete al povero che vende, o cerca a mutuo qualche somma. E se percuotete questo genere di contratti, se li annullate, che cosa rimane l'agricoltura, la pastorizia, l'industria nell'isola? Tutto colà si fa con anticipazione di fondi; e se questa rendete più stentata ed onerosa, voi avete d'un colpo solo tutto distrutto. Questa grave considerazione, unita a quelle già svolte dai miei colleghi, vi fanno persuasi, o signori, della necessità dell'articolo che proposi. Io l'abbandono pertanto al vostro senso, alla vostra giustizia: in ogni caso a me rimarrà il conforto di aver adempito coscienziosamente al mio mandato per quanto le mie deboli forze il comportavano.

SULIS. Le osservazioni dell'onorevole mio amico e collega il deputato Spano sono verissime.

Siccome nell'ottobre del 1849 il signor ministro di finanze acconsentiva alla deputazione sarda il ribasso portato dall'emendamento dell'onorevole deputato Spano, io non mi so capacitare come sia che il Governo non abbia commesso al suo commissario la difesa di quella prima deliberazione, la quale, se nell'ottobre 1849 era giusta, non so vedere come abbia cambiato indole e natura nel maggio 1850. Le tergiversazioni, o signori, non possono che nuocere ad un Governo, specialmente quando si conoscono dal popolo; e con suo danno si provano.

In Sardegna si è da tempo assai reso pubblico come il Governo fosse indotto a menomare queste tasse, dall'esame imparziale e coscienzioso delle condizioni dell'isola; non pare adunque che abbiano a fare grata impressione nell'animo degli isolani questi così repentini mutamenti.

Io pertanto mi affido ancora, sebbene debba dire debolmente, mi affido, dico, nella giustizia universale della Camera, la quale non vorrà disconoscere la condizione pur troppo ancora meschina di quel paese; e mi affido anche nella maggioranza di questa Camera, la quale volendo sostenere ciò che dal Ministero si proponeva, vorrà dare anche al medesimo in questo modo una novella prova della sua simpatia e fiducia.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Spano.

(La Camera non approva.)

« Art. 25. È concessa al potere esecutivo la facoltà di provvedere a tutto ciò che concerne l'esecuzione della presente, e particolarmente per la determinazione di un aggio per la vendita della carta bollata, quando non fosse affidata ad impiegati demaniali, come pure per la formazione degli occorrenti nuovi bolli e filigrane. »

BERTOLINI. Nel progetto ministeriale l'articolo 13 stabiliva che non solamente gli agenti contabili dipendenti dall'amministrazione dell'insinuazione e demanio, ma anche i gabellieri di sale e tabacco sarebbero incaricati di distribuire al pubblico la carta bollata.

La Commissione coll'articolo 25 ha scemata la facoltà concessa dal Governo ai cittadini di provvedersi di carta bollata, ed ha lasciata al Governo la facoltà di stabilire arbitraria-

mente i luoghi in cui quella si dovrebbe distribuire. Io credo molto migliore l'articolo del progetto di legge ministeriale, ed a questo riguardo farò osservare alla Camera che nello Stato vi sono circa 5 mila comuni, e che la carta bollata non si distribuisce se non se in circa 500 comuni, di maniera che il numero dei comuni in cui si fa attualmente la distribuzione sta a quello di tutti i comuni dello Stato come uno a dieci. Perciò gli abitanti dei nove decimi dei comuni sarebbero costretti a fare molte volte cinque, sette ed anche dieci miglia per provvedersene.

Da ciò ne avviene un danno al Governo ed ai cittadini; imperocchè in tutti quei luoghi nei quali non si distribuisce la carta bollata ne avverrà facilmente che coloro i quali saranno in condizione di contrattare o non contratteranno, o contratteranno verbalmente, oppure anche consegneranno il loro contratto sopra carta semplice; quindi in tutti i casi ne verrà sempre un grave danno al Governo per la minore consumazione di carta bollata.

I cittadini poi ne saranno anche pregiudicati, perchè non potranno facilmente contrattare, e perchè si aprirà una più larga via alle liti. Io pertanto proporrei alla Commissione ed al regio commissario di adottare l'idea contenuta nell'articolo del progetto ministeriale.

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. Le but principal que s'est proposé la Commission dans la rédaction de l'article 23 a été d'accorder au Gouvernement tous les moyens de mettre les débits de papier timbré à la portée des contribuables. Non-seulement elle a approuvé le projet du Gouvernement d'établir un débit de papier timbré chez tous les débiteurs de sel et tabac, mais elle a considéré que dans les pays de montagne il pourrait être fort utile d'accorder des débits de timbre à des personnes responsables, afin de rapprocher les bureaux aux consommateurs. Pour obtenir ce résultat il se présentait une difficulté, en ce que le Gouvernement n'est pas autorisé à donner un *aggio* aux débiteurs de papier timbré qui n'appartiennent pas à l'administration du domaine. L'article rédigé par la Commission accorde cette autorisation au Gouvernement d'une manière générale, sans même la limiter aux seuls débiteurs de sel et tabac. Le reste appartient à la partie réglementaire; il a semblé inutile d'en faire mention dans la loi. Il est évident que l'administration exigera le payement immédiat du papier timbré qu'elle signera aux débiteurs, et si elle ne leur accordait pas un *aggio* convenable, personne ne voudrait prendre cette charge; il était donc très-important que la loi permit au pouvoir exécutif de régler cet *aggio*.

Je crois que les observations répondent aux vœux manifestés par le préopinant. Le Gouvernement se trouvant pourvu des moyens nécessaires, et ayant le plus grand intérêt à multiplier les débits de timbre, il a paru superflu de lui en faire une obligation. Toutefois la Commission n'y mettrait aucun obstacle, car le Gouvernement, la Commission et la Chambre partagent sous ce point la même opinion, et sont d'accord d'augmenter, autant que possible, les débits de timbre, dans l'intérêt du trésor et pour la commodité des contribuables.

ARNULFO, commissario regio. Non altrimenti il Governo accettò la redazione dell'articolo 23 della Commissione in surrogazione dell'articolo 13, salvo perchè riconobbe che adottandosi quest'articolo 23 il Governo trovavasi nella stessa condizione in cui l'avrebbe posto l'articolo 13 da lui proposto; soggiungo che è intenzione del Governo di adoperare ogni mezzo al fine di procurare ai consumatori di carta bollata ogni possibile comodità di farne acquisto.

BERTOLINI. Domando la parola.

Io non sono stato compreso dal relatore della Commissione. Desidero anch'io ed è necessario che il Governo conceda un *aggio* a coloro che fanno lo smercio della carta bollata; inoltre io voglio dare la facoltà al Governo di far tutti quei regolamenti che sono necessari in questa materia; ma quello che io intendo di dire si è che il Governo sia obbligato ad estendere, per quanto sarà possibile, la vendita della carta bollata in tutti quei luoghi in cui non è ancora concessa, o almeno in tutti quei mandamenti nei quali è vietata; per conseguenza non si tratta ora di fare facoltà al Governo di stabilire questa vendita in tutti quei luoghi, in cui la carta bollata non è finora venduta, ma io vorrei che si obbligasse il Governo a stabilire la distribuzione della carta bollata, se non si vuole in tutti i comuni, almeno in tutti i capoluoghi di mandamento; insomma io non vorrei lasciare tanto arbitrio al Governo di stabilire piuttosto in un luogo che in un altro questa distribuzione.

PRESIDENTE. Contemporaneamente alla proposta del deputato Bertolini veniva deposto al banco della Presidenza un articolo addizionale del deputato Barbier così concepito:

« Il potere esecutivo stabilirà una vendita di carta bollata in ogni capoluogo di mandamento ove manca un impiegato demaniale incaricato di venderla. »

ARNULFO, commissario regio. Il Governo accetta questa aggiunta, e soggiungo che esso moltiplicherà i venditori oltre a quelli accennati in essa, semprechè vi sia la necessità e la possibilità.

BERTOLINI. Io aderisco all'emendamento Barbier, solo vi farei ancora un'aggiunta; aggiungerei, cioè, la parola *almeno*.

BARBIER. Si le commissaire royal accepte mon amendement, je m'abstiens d'en faire le développement. Différemment je demande la parole pour le développer.

PRESIDENTE. Mi pare che si potrebbe fare una redazione sola e dell'articolo 23 e dell'aggiunta Barbier.

BARBIER. Je me permet de faire remarquer que la proposition de monsieur le député Bertolini ne se trouve nullement exclue par mon amendement. L'article additionnel que je propose porte seulement que le Gouvernement sera obligé de faire des dépôts de papier timbré dans tous les chefs-lieux de mandement, mais cela ne veut pas dire qu'il ne puisse en établir ailleurs.

PRESIDENTE. Allora si potrebbe ridurre ad un articolo solo l'aggiunta e l'articolo.

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. La Commission déclare qu'elle adhère à cette proposition, car elle est conforme au but qu'elle s'est proposé en accordant au Gouvernement l'autorisation de régler un *aggio* pour les débiteurs qui n'appartiennent pas à l'administration du domaine. Il semble que la proposition de l'honorable préopinant eût été mieux placée dans le règlement qui devra émaner pour l'exécution de la loi, mais rien n'obste à ce qu'elle soit insérée dans la loi même.

PRESIDENTE. Propongo la votazione dell'articolo per divisione. La prima parte, che comprende la proposta Barbier-Bertolini, e così concepita:

« Il potere esecutivo stabilirà una vendita di carta bollata almeno in ogni capoluogo di mandamento ove manchi un impiegato demaniale incaricato di venderla. »

(La Camera approva.)

La seconda parte dell'articolo è così concepita:

« È concessa inoltre al potere esecutivo la facoltà di prov-

vedere a tutto ciò che concerne l'esecuzione della presente legge, e particolarmente per la determinazione di un aggio per la vendita della carta bollata, quando non fosse affidata ad un impiegato demaniale, come per la formazione degli occorrenti nuovi bolli e filigrane. »

(La Camera approva.)

Metto ai voti l'articolo intero.

(La Camera approva.)

Viene ora l'articolo 24, il quale sta in questi termini :

« È derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente. Sarà questa in vigore il 1° del venturo agosto. »

Qui la Commissione propone la seguente aggiunta :

« E resta proibito l'uso dei registri a bollo antico dal 1° gennaio 1851. »

PESCATORE. Io propongo un emendamento a quest'articolo, diretto a differire di pochi mesi l'esecuzione di questa legge, e ne prendo occasione dalla stessa aggiunta proposta dalla Commissione.

Essa vuole che sia proibito soltanto dal 1° gennaio dell'anno 1851 l'uso dei registri a bollo antico. Ed io vorrei dichiarare tutta la legge esecutoria soltanto dal 1° gennaio del venturo anno 1851. I motivi della mia proposta sono i seguenti :

Paragonando questa legge con tutte le altre che si stanno discutendo negli uffizi e con quelle ancora che si stanno maturando dal Ministero, io trovo che, tranne la legge sull'aumento dei diritti d'insinuazione e quelli sui diritti di successione in linea discendentale, tutte le altre sono meno impopolari, cioè meno lontane dalla giustizia e più produttive.

Presto noi dovremo discutere la legge del tributo mobiliare, e questo tributo è in tal qual modo proporzionale, perchè fondato sul valore locativo che fino ad un certo punto è un giudizio non meno ragionevole delle varie rendite appartenenti ai cittadini.

Il Ministero ci promette di proporci quanto prima un modo di perequazione provvisoria del tributo fondiario, e questa legge sarà sicuramente bene accolta dalla popolazione.

Anche la tassa patenti, quantunque contrastata da alcuni, credo che sarà meglio accolta che quella del bollo, e tutti questi tributi, come ben vede la Camera, sono assai più produttivi che quelli dell'aumento del bollo, giacchè il bollo attuale, tutto compreso, produce pochissimo, come risulta dal bilancio; ora, che cosa gioverà quel piccolo aumento che noi facciamo, quando sappiamo che aumentando il diritto diminuisce la consumazione?

Tutti sanno d'altronde che la legge attuale è poco eseguita, e lo sarà molto meno ancora quando il diritto sia aumentato; ciò già risultò da tutte le discussioni che ebbero luogo nel seno di questa Camera, giacchè il tributo che ora stiamo per votare non solo in qualche parte è una pura e semplice capitazione, ma lo è anche nelle altre parti proporzionale, non agli averi, ma alla miseria; il tributo che s'impone ai mutuatari è un'imposta che s'impone al bisognoso, giacchè quanto è maggiore il mutuo che uno prende, tanto è maggiore il suo bisogno, e quindi tanto è maggiore la sua miseria. Ripeto che questo tributo non è proporzionale agli averi, ma all'indigenza.

Ben vede ora la Camera se questo tributo sia popolare. Io temo molti perniciosi effetti per questa legge sotto il rapporto morale. Credo che la Camera, senza volerlo, sta con essa per somministrare un'arma potentissima ai nemici delle libere istituzioni. Qualunque sia il danno che ne possa ridondare alle finanze dal differire di pochi mesi l'esecuzione

di questa legge, io credo essere molto preferibile questo danno al pregiudizio molto più grave del compromettere le nostre libere istituzioni e del secondare l'intento dei nostri nemici, se dalla Camera, come spero, nell'intervallo che resta da qui al termine dell'anno, emaneranno altre leggi meno impopolari, più giuste, come quella della tassa sulle patenti, quella del tributo mobiliare, e se soprattutto giungerà la Camera a poter stabilire una perequazione provvisoria del tributo fondiario.

Per queste ragioni invito la Camera ad adottare il mio emendamento, col quale ne resteranno pochi pregiudicati, ed intanto sarà, se non tolto, almeno scemato il pericolo gravissimo che nasce dall'adozione della presente legge.

Io propongo per conseguenza di sostituire all'ultimo alinea dell'articolo 24 il seguente :

« Sarà questa in vigore il 1° del venturo anno 1851. »

JACQUERMOUD GIUSEPPE, relatore. La Commission ne peut accepter l'amendement proposé par l'honorable préopinant, car elle ferait perdre à l'Etat la perception de cet impôt pendant cinq mois. Depuis 1848 la Chambre a augmenté les dépenses de l'Etat par les diverses lois qu'elle a votées pour des motifs d'intérêt public, et d'autre part les recettes ont été considérablement diminuées, notamment par la diminution de l'impôt du sel; il emporte donc de combler ce déficit. L'impôt du sel est beaucoup plus gravatoire pour le peuple que celui du timbre, il était donc rationnel de diminuer le premier et d'augmenter le second. En faisant un aussi triste tableau des emprunteurs, l'honorable député Pescatore a oublié que les prêteurs ne confient leur argent qu'à ceux qui ont les moyens de le leur restituer et qui offrent des garanties ou par leur fortune, ou par les ressources de leur industrie. Ainsi, les emprunteurs ne peuvent pas être aussi dépourvus de ressource que le préopinant veut le supposer; il ne sera donc pas gravatoire pour eux de payer au trésor dix centimes pour chaque centaine de francs qui leur est compté par le prêteur. Il est notoire que celui qui emprunte espère faire produire à son argent une somme excédant l'intérêt qu'il promet, ou en obtenir un avantage plus considérable, autrement il n'emprunterait pas. Il existe une très-grande différence entre les trois lois présentées pour l'augmentation des droits de timbre, d'insinuation et de succession et les autres lois de finances. Les premières concernent un impôt déjà en vigueur, la perception en est déjà organisée, elles n'exigent pas un nouveau personnel d'employés, tandis que pour les secondes tout est à créer, et il faudra plus de temps pour le mettre en exercice. D'ailleurs il ne convient pas de surcharger la nation tout à coup d'un aussi grand nombre d'impôts. Il y a donc plusieurs avantages à mettre la loi du timbre en vigueur dès le premier août prochain, avantages financiers et avantages politiques.

La Commission n'a retardé l'impôt du timbre jusqu'au premier août que pour laisser au Gouvernement un temps suffisant pour rédiger le règlement qui devra précéder l'exécution de la loi, et pour procurer aux débiteurs du papier muni des nouveaux timbres.

Par ces considérations j'espère que la Chambre voudra bien rejeter la proposition du préopinant et accepter la rédaction de la Commission.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Pescatore è appoggiata.

(È appoggiata.)

PESCATORE. Non risponderò che una semplice osservazione alle ragioni addotte dall'onorevole relatore della Commissione. Esso avvertì giustamente che non conviene mettere

in vigore tutte in una volta le leggi d'imposte: io dirò a tal proposito che nutro speranza che la Camera non emanerà ora molte leggi di tal fatta, e credo che finita la legge de bollo se ne voterà un'altra che sia, come diceva, meno im- popolare, più giusta, più produttiva. Credo che la Camera vorrà contentarsi per ora e non vorrà moltiplicare le leggi d'imposta; e se questa mia previsione è vera, se, a cagion d'esempio, si potrà deliberare il tributo mobiliare, e meglio ancora la perequazione provvisoria del tributo fondiario, io credo che converrebbe mettere in vigore anche tutte e due assieme queste leggi perchè i vizi dell'una sian corretti dall'altra, come credo sia per nulla conveniente di colpire sempre la medesima classe. Si introduca, a cagion d'esempio, la tassa patenti, ed allora la nazione vedrà che finalmente si è imposto anche il commercio. Al contrario se si aggravano i diritti di insinuazione, se si stabilisce una tassa proporzionata sui mutui, sarà sempre ciò ad aggravio dei piccoli proprietari, dei piccoli coltivatori, perchè sono questi che contraggono mutui, ed allora la nazione dirà che si vuole sempre colpire la stessa classe, che si vuol sempre colpire la miseria e non la ricchezza.

Ognuno vede adunque come sarebbe opportuno che la Camera dimostrasse di voler colpire anche la ricchezza. In verità io credo che la tassa patenti colpirà piuttosto anche il minuto commercio che non il grande, ma infinita bisogna tener conto anche un po' dell'apparenza; bisogna persuadere il paese che almeno la Camera fa tutto quello che può per colpire la ricchezza, ed allora sarà meno pernicioso nei suoi effetti morali la legge sul bollo.

Altrimenti, ripeto, l'aumento del bollo, e massime del bollo proporzionale sui mutui, io credo che somministri un'arma ai nemici delle libere istituzioni, massime nelle circostanze attuali.

JACQUEMODO ANTONIO. La présente loi sur le timbre est éminemment impopulaire.

L'augmentation du prix du papier timbré est de nature à exciter d'autant plus d'irritation que cette surtaxe est principalement supportée par la classe la plus laborieuse, la moins aisée.

En effet, messieurs, par cette loi vous frappez avant tout la petite propriété, et notamment la petite propriété agricole. C'est dans cette partie de la société qu'ont lieu les emprunts, les petites conventions, les petits procès assez multipliés. Le papier timbré ordinaire joue là une grande rôle. La feuille timbrée qui coûtait 30 centimes, portée par votre loi à 40 centimes, est une surcharge vraiment trop onéreuse.

Je ne sais comme les choses se passent chez vous, mais je sais très-bien comme les choses se passent en Savoie. Vous devez aussi le savoir, car vous avez dans l'Etat plusieurs localités qui ressemblent à nos provinces savoisiennes, par exemples les provinces de Nice et de la rivière de Gènes. Là vous trouvez la propriété agricole réduite aux plus petites proportions. Là, comme chez nous, les patrimoines sont fractionnés, parcellés au dernier degré. Les conventions et les obligations, soit commerciales, soit agricoles, portent sur des valeurs tout à fait inférieures.

L'honorable baron Jacquemod nous disait tout à l'heure qu'on ne prête qu'aux gens qui sont bien solvable; mais ceci n'est pas très-exact, car les jugements rendus journellement devant les tribunaux soit en Savoie, soit dans la rivière de Gènes concernent, pour la plupart, des prêts infiniment petits. L'honorable rapporteur, qui a longtemps siégé dans la magistrature savoisienne, doit connaître cela mieux qu'aucun autre.

L'honorable rapporteur nous a parlé de prêts de 10,000, de 20,000, de 30,000 francs. Mais les choses ne se passent pas ainsi dans les localités des Etats qui ressemblent aux provinces savoisiennes; dans ces provinces qui n'ont guère d'autre ressource que l'industrie agricole, exploitée dans d'étroites limites, les petits propriétaires n'empruntent généralement que des sommes qui varient de 50 francs jusqu'à 500 ou 600 francs.

L'expérience démontre que les emprunts les plus nombreux sont ceux qui tournent autour du chiffre de 300 francs. La valeur des transactions de tout genre est communément circonscrite dans le même cercle. Les emprunts, obligations et conventions ou figurent des milliers de francs ne sont pas communs parmi les populations rurales. La plaie des petits procès y est passablement étendue. De là le fréquent usage du papier timbré.

Vous voyez donc, messieurs, que par votre loi impopulaire vous frappez de préférence une classe particulière de la société; vous voyez que vous atteignez d'une manière particulière la petite propriété agricole, elle qui pourtant aurait tant besoin d'être soulagée. Votre surtaxe du timbre ce sont nos modestes cultivateurs, les habitants de nos campagnes, déjà si gênés, qui la paieront en majeure partie.

Si l'on compulse les registres des tribunaux, on se convaincra facilement qu'il y a chez nous, comme dans beaucoup de vos provinces, une quantité immense de jugements rendus sur les obligations privées portant de sommes inférieures. Il résulte bien évidemment de là qu'en élevant d'un tiers l'ancien prix du papier timbré de formats différents vous frappez plus directement la petite propriété agricole; c'est elle malheureusement qui, par de nombreux émoluments judiciaires, concourt à remplir chaque jour les caisses du trésor public.

Sans parler des actes notariés de mince valeur, il est bien manifeste que vous frappez doublement la petite propriété rurale. C'est sur les petites obligations, comme j'ai l'honneur de vous le répéter, que se prononce le plus grand nombre de jugements.

Votre taxe est doublement improportionnelle, d'abord par ce qu'elle touche préférablement la classe la moins aisée, et ensuite parce que votre timbre de 40 centimes doit être également employé pour une somme minime, comme pour une somme forte, jusqu'à mille francs, sans graduation.

N'ayant rien voulu concéder jusqu'ici, vous n'admettez peut-être pas même le léger amendement de mon honorable ami Pescatore auquel je m'associe.

ARNULFO, commissario regio. Il Governo non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Pescatore. La condizione delle finanze fu esposta prima d'ora; quali ne siano gli urgenti bisogni non è qui necessario di ripetere; quindi il Governo deve tener conto del prodotto di questa imposta anche per cinque soli mesi. Ci si dice: la legge sul bollo non sarà di un gran prodotto. Rispondo: se ciò è vero, non sarà perciò di grande aggravio.

È da ritenersi che siccome la nuova imposta del bollo che colpisce i capitali è di soli dieci centesimi per ogni cento lire, a me pare che siano caricati di un'imposta assai tenue. Non possono quindi temersi le conseguenze pregiudiziali che si vennero accennando. È vero che vi è un aumento sulla carta bollata che s'impiega più particolarmente nei contratti e massime negli atti pubblici che trasmettono diritti di proprietà; ma è egualmente vero che questa carta è ora di modico prezzo (vale a dire quella di centesimi trenta); ragione per cui quand'anche essa s'impieghi nelle minute dei con-

tratti, non ne verrà un grande aggravio alla proprietà. Dirò di più che, quantunque sia vero che una gran quantità di piccoli capitali si dia a mutuo; non è però sempre certo che coloro che li prendono siano poveri, poichè non è sempre vero che i mutui si facciano a gente che sia stretta dal bisogno, sia povera, vi sono degli speculatori sia fra i mutuatari piccoli che fra i mutuatari grandi, vi sono commercianti anche in quelli, vi sono industriali i quali sanno trarne profitto conveniente.

Inoltre io non so comprendere come colui che riceve un mutuo di 10, 20 o 100 mila lire si voglia ritenere come pregiudicato dalla tassa del bollo; quasi che sia un bisognoso, per ciò solo che è mutuatario; perchè, ripeto, non è dimostrato, anzi nella maggior parte è escluso che si prendano sempre mutui per necessità e non piuttosto per alimentare il commercio o per fare speculazioni le quali producono molto più di quel che si paga per interesse.

Ognuno prende un mutuo quando crede di averne utilità o bisogno, anche sopportando una lieve imposta. Ma torno a dire che se è vero che l'imposta sul bollo non è di grande importanza, tanto meno le regie finanze potrebbero rinunziarvi, avuto riguardo alle gravi urgenze, agli ingenti bisogni dello Stato.

Si disse che quest'imposta è impopolare; io per verità credo che ogni imposta abbia la sua particolare impopolarità presso coloro i quali sopportano l'imposizione, ossia direttamente la sborsano: dico direttamente, poichè in generale chi sborsa il tributo non ne è salvo il raccoglitore, il quale poi lo scarica sopra altri.

Se si potessero attuare tutte le imposte contemporaneamente, la cosa non presenterebbe difficoltà, ma ciò non essendo possibile, bisogna pur cominciare da una; vedo che la Commissione ha proposto per la prima quella sul bollo; non so quale sia l'ordine che vorrà tenere successivamente, ma mi pare però che abbia adottato il sistema che più conviene allo stato finanziario, vale a dire, di riferire prima quelle leggi che senza difficoltà possono attuarsi tosto, salvo a discutere le altre in seguito.

Il Governo desidererebbe che tutte si potessero discutere in questa Sessione; ma quand'anche taluna venisse ritardata per i pochi mesi durante i quali la Camera sospenderà i suoi lavori, il pregiudizio non sarà gravissimo; importa però anche per tale ragione di poter profittare d'una parte almeno delle imposizioni; quindi insisto nella proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Pescatore che sia differita al 1° gennaio 1861 l'esecuzione di questa legge.

(La Camera non approva.)

Pongo ai voti la prima parte dell'articolo 24:

« È derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente. »

(La Camera approva.)

Pongo ai voti la parte seconda:

« Sarà questa in vigore il 1° del venturo agosto. »

RICCARDI. Mi pare che siasi stabilito precedentemente che nulla era innovato circa i registri di commercio che erano in corso, cosicchè necessariamente bisognerà attendere che questi siano terminati.

Io credo che i registri nuovi dovranno essere fatti secondo le norme della nuova legge; ma in quanto ai registri in corso non vedo veramente come quest'articolo sia in coerenza col rimanente della legge medesima.

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. Il doit s'écouler

encore plus de sept mois avant le premier janvier prochain, et il est à croire qu'il n'y aura plus à cette époque qu'un petit nombre de registres munis de l'ancien timbre. Par la disposition proposée la Commission a voulu empêcher, qu'on ne pût faire avant le premier août une provision de registres avec l'ancien timbre, au moyen desquels on serait parvenu à se soustraire à l'impôt pendant un temps indéfini.

La Chambre se persuadera aisément qu'il fallait prévenir cet abus, et y mettre un terme, en prohibant, à dater du premier janvier prochain, l'usage des registres munis de l'ancien timbre. Il semble que la loi accorde déjà une grande latitude en permettant de faire usage de l'ancien timbre depuis le premier août jusqu'au premier janvier pour les registres commencés. S'ils ne sont pas terminés au premier janvier, les propriétaires des registres feront apposer le nouveau timbre sur les pages qui resteraient blanches, en payant le supplément de droit, c'est-à-dire 10 centimes par feuille.

RICCARDI. Io credo di dover avvertire che le spiegazioni testè date dall'onorevole relatore sono in contraddizione cogli articoli precedenti della legge medesima. Precedentemente fu deliberato dalla Camera che i registri in corso dovevano continuare senza tassa suppletiva. Non vi è nella legge nessuna indicazione di tassa suppletiva: ora il signor relatore viene a dirci che, giunti ad una tal epoca, i commercianti dovranno portare i loro registri all'ufficio del bollo, e pagare l'eccezenza sopra il bollo che rimarrà ancora a pagarsi. Non mi pare che vi sia di ciò menzione in tutti gli articoli della legge che si sono votati. Dico di più che non è a credere che i registri del commercio durino pochi mesi. Con buona venia del signor relatore, fra i registri del commercio ve ne sono di quelli che durano tre, quattro e sei anni, e forse più. Dunque i pochi mesi che vogliono accordare per essi non sono certo un favore.

Io credo che vi sia una maniera per mantenere quello che nella legge fu finora stabilito, e per impedire le frodi, alle quali pareva che il signor relatore accennasse. Potrebbero cioè obbligare i possessori degli attuali registri a presentarli di nuovo a quell'autorità o del bollo o del tribunale che si credesse per far constatare l'esistenza di questi libri incominciati di fresco. In questo modo, per coloro che si sottomettessero a questa nuova formalità di far porre il bollo stabilito dalla presente legge, si sarebbe coerenti col principio adottato dalla Camera di non imporre i registri in corso di una nuova e maggior tassa sinchè non siano giunti al loro termine.

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. La Commission s'est précisément proposé de remédier à cet inconvénient. Elle a voulu prévenir la fraude et en même temps elle a accordé au commerce une latitude beaucoup plus grande qu'à tous les autres contribuables, puisqu'elle permet, par cette disposition, de faire usage jusqu'au premier janvier, sans supplément de droit des registres commencés et munis de l'ancien timbre. Rien n'est plus juste que d'exiger un supplément de droit, pour les feuilles qui ne seraient pas remplies au premier janvier. La Chambre n'a voté aucune disposition qui exempte à perpétuité de tout supplément de droit les registres commencés.

La proposition de la Commission, qui sera, je l'espère, sanctionnée par le vote de la Chambre, démontre d'une manière évidente le plus grand désir de favoriser l'acquittement des droits de timbre par les commerçants et écarter tout ce que pourrait entraver la tenue de leurs registres.

CHAPPERON. Je prie M. le président de vouloir bien donner lecture de l'article 14 qui concerne cette matière.

PRESIDENTE Pongo ai voti prima di tutte la seconda parte di questo articolo 24 che stabilisce l'epoca in cui deve porsi in vigore la presente legge, cioè al primo del venturo agosto.

(La Camera approva.)

Viene ora l'aggiunta della Commissione per cui resta proibito l'uso dei registri coll'antico bollo dal primo gennaio 1851.

(La Camera approva.)

V'ha una proposta del deputato Sulis, così concepita:

« Per le provincie ed i comuni di cui nell'articolo 22 la presente legge sarà in vigore dal 1° gennaio 1852, »

Farò osservare al signor Sulis, che la sua proposta ricade nella deliberazione presa dalla Camera sopra l'aggiunta proposta dal deputato Angius, la quale portava che l'applicazione alla Sardegna della presente legge venisse discussa in occasione della discussione del progetto di legge sull'ordinamento delle contribuzioni prediali nell'isola.

SULIS. Quell'aggiunta che faceva il deputato Angius non instabiliya un'epoca fissa in cui la legge del riordinamento dell'imposta dovesse aver luogo, giacchè era ed è tuttavìa cosa incerta l'approvazione di essa; all'incontro la mia verrebbe a stabilirla. Credo quindi che questa mia proposta debba essere discussa ora.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Sulis è appoggiata.

(È appoggiata.)

SULIS. Domando la parola per isvolgerla, dicendo il perchè di essa. Si è già parlato di 700 e più provvedimenti che esistono sulla materia della tassa del bollo, i quali, per quanto si vogliono dire d'amministrazione interna, sono nondimeno necessari alla legge, affinchè, se non altro, sieno impediti gli abusi che si potrebbero commettere dagli uffiziali proposti a questo balzello. Se tal balzello è per sè stesso gravoso, come nessuno nega, questo gravame diviene ancora maggiore se esiste il pericolo di siffatti abusi, il quale pericolo troppo evidente diventa più grave laddove l'applicazione di questa legge si faccia immediatamente e quasi improvvisa; sarà veramente tale nelle provincie fin ora immuni da questa imposta. Però oltre questo motivo mi pare che se ne possa addurre anche un altro per legittimare la mia proposta, ed è il motivo di prudenza, la quale, se è necessaria in tutte le umane cose, nelle cose del Governo è riconosciuta indispensabile, trattandosi di imposte nuove colle quali si vengono a far cessare franchigie che prima avevano alcune provincie; io credo che si debba loro concedere almeno quella larghezza di dilazione da me proposta, la quale, se non altro, farà in modo che esse possano prima prepararsi a patire senza molti danni pel tempo in cui verrà applicata la legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Sulis che si differisca l'applicazione di questa legge alla Sardegna ed altre provincie immuni al 1° gennaio 1852.

(La Camera non approva.)

RATTAZZI. Io intenderei di proporre un articolo addizionale che, mi affido, non sarà per incontrare difficoltà nelle diverse parti della Camera, il quale formerebbe un articolo 25 così concepito:

« Le disposizioni contenute nella presente legge che od introducono un diritto di bollo non portato da leggi precedenti, o stabiliscono un aumento di quello già esistente, cesseranno di aver forza alla fine dell'anno 1854. »

L'opportunità e convenienza di quest'aggiunta parmi per sè così manifesta che credo inutile trattenerne la Camera a lungo per dimostrarla; io quindi mi restringerò a poche parole.

Il progetto di legge la di cui discussione si occupa da vari giorni, ed intorno al quale stiamo per votare, non è certamente il migliore che in materia di finanze si potesse proporre. In ciò parmi che siano andati d'accordo tutti gli oratori che parlano pro e contra di essa. Anzi dirò di più: lo stesso Ministero ne sembrò egli medesimo convinto. Cionondimeno credo che dobbiamo approvarlo. Io dobbiamo approvare perchè il Governo si trova in strettezza; e siccome a noi non conviene incagliare l'amministrazione, siamo astretti a sanzionarlo, onde far fronte agli urgenti bisogni in cui ora si trova, ma sono d'avviso che non dobbiamo concedere più di quanto la pura e mera necessità richiegga. Ora io penso che restringendo l'esecuzione di questa legge a soli quattro anni e mezzo, si provvede a sufficienza; e d'altra parte non si procede oltre quanto è strettamente necessario. Entro questo termine il Governo potrà meglio studiare le risorse del paese, potrà elaborare nuovi progetti, quindi sottoporli alla sanzione del Parlamento; di più io spero che mediante le economie che si faranno nell'esame dei bilanci, cesseranno eziandio in parte almeno i più grandi bisogni in cui attualmente lo Stato si trova, ed in conseguenza sarà forse il caso in cui, trascorsi i quattro anni e mezzo, non avremo più d'uopo d'imposizioni di questo genere. Infine poi, anche cessato questo termine, se il Governo vedrà di avere ancor bisogno di questa legge, potrà di bel nuovo sottoporla alla sanzione del Parlamento; non sarà questo un gran peso nè per il Ministero di proporla, nè per il Parlamento di approvarla.

Dunque io credo che possa conciliarsi ogni cosa sanzionando la legge, ma limitando ad un tempo il termine della durata di essa a quattro anni e mezzo, e così sino a tutto il 1854.

ARNULFO, commissario regio. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Porrò prima ai voti il complesso dell'articolo 24 tal quale è state votato.

(È approvato.)

ARNULFO, commissario regio. Il Governo accetta la proposta aggiunta, e la accetta tanto più volentieri, in quanto che essa mediante viene a tradursi in legge un pensiero del Governo, il quale lo manifestò nella relazione generale che precede la presentazione delle leggi finanziarie, e ripetutamente lo spiegò nella discussione generale sopra questa legge. Si astenne dal fare una proposta a questo riguardo nel progetto di legge che ci occupa per le ragioni che già dissi nella discussione generale, pel motivo, cioè, che non trovandosi sotto il regime di Governo dispotico, può il Parlamento in ogni tempo far cessare le leggi che ora sarà per votare. Ma, ripeto, il Governo vede con piacere che nella legge si consacri un suo pensiero, inquantochè se lo stretto bisogno lo obbligò a presentare delle leggi onde far urgentemente fronte ai bisogni tuttodi crescenti, non volle con ciò escludere che vi siano migliori leggi da fare, che quelle proposte non sieno col tempo da migliorarsi, da surrogarsi o da correggersi.

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. La Commission a déjà déclaré dans son rapport qu'il était nécessaire de faire une loi organique du timbre qui embrasse toutes les dispositions éparses dans une foule de lois spéciales et de manifestes, et qui perfectionne ce système. La proposition de l'article additionnel qui vient d'être faite est une garantie que le vœu de la Commission sera réalisé et que si l'état de nos finances le permet, l'impôt du timbre sera diminué à dater du premier janvier 1855. J'adhère en conséquence à cette maxime, sauf qu'elle pourrait être formulée plus explicitement.

SINEO. Io godo che il Ministero accolga il pensiero del-

l'onorevole deputato Rattazzi, il quale anche in certo modo

credo che questa legge debba essere unicamente temporaria; che la dobbiamo subire, quasi subiremo per il minor tempo possibile, solo non consentirla nella forma nella quale è espresso questo pensiero.

Mi pare che non si convenga di fissare il tempo della durata di una legge di finanze, la legge di finanze è essenzialmente annua, come deve essere annuo il bilancio. (Sensazione. Oh Voh.)

Io credo che si recherebbe non lieve pregiudizio al nostro sistema costituzionale se venisse ad essere approvata una legge d'imposta oltre ai limiti dell'anno. L'Inghilterra veramente ci ha dato qualche esempio di sussidi che sono stati votati per parecchi anni, ma i migliori pubblicisti inglesi considerarono precisamente queste votazioni come lesive dei diritti della nazione, dicendo che siccome in ogni anno si vota il passivo, così si deve votare l'attivo in tutte le sue parti.

Per questi motivi soltanto, dividendo anch'io la speranza che questa legge, qualora venisse ad essere sancita dal Parlamento, non sia per durare a lungo, io desidero che le si lasci il suo carattere naturale, cioè che sia una legge annua, durevole soltanto pel tempo in cui durerà la legge del bilancio.

RICCARDI. Avendo il deputato Sineo espresse le stesse mie idee, io non farò altro che proporre su quest'aggiunta la questione pregiudiziale.

ARNULFO, commissario regio. Io credo che sia utile l'adottare l'aggiunta proposta del deputato Rattazzi, in quanto che da un canto il Parlamento con essa non rinuncia al diritto di modificare o rievocare le leggi che ora sarà per adottare, e dall'altro diffida fino ad un certo punto i cittadini che devono rimanere in vigore per un certo periodo di tempo, a motivo che esso durante, difficilmente le finanze si troveranno in condizione da poterne far senza. È poi cosa importante il dare alla legge una certa tal quale stabilità e durata onde sostenere e favorire il credito dello Stato. Poiché coloro che diedero denari alle finanze contro obbligazioni, o saranno chiamati a darne, investigheranno quali sieno i mezzi attivi del bilancio, sui quali è guarentito il credito, e questo sarà in migliore od in peggior condizione secondochè saranno più certe e meno instabili le risorse delle finanze.

Ripeto dunque che adottandosi l'emendamento proposto del deputato Rattazzi, la Camera non priva se stessa del diritto di derogare alla presente legge semprechè vi sia un motivo ragionevole per farlo; ma ispira fiducia e promuove il credito dello Stato.

RATTAZZI. Io non posso aderire alle osservazioni del deputato Sineo, poichè credo ch'egli confonde una legge organica di finanza, la quale stabilisce una certa e determinata imposizione, ne determina il modo e le condizioni senza attribuire al Governo la facoltà di riscuoterla colla sanzione del bilancio annuale, che è appunto diretto a concedere al Governo stesso questa facoltà della riscossione. Quindi non può dirsi che con questa dichiarazione venga a pregiudicarsi il diritto del Parlamento di votare annualmente le imposte, poichè questa votazione sarà sempre indispensabile affinché anche tale imposta possa essere riscossa. D'altra parte anche quando si credesse prima della decorrenza del termine di anni quattro e mezzo di far cessare questa legge non resterebbe mai chiusa la via a così stabilire.

Avvi però sempre nella proposta disposizione addizionale questo vantaggio, che senza di essa la legge portante l'autorizzazione del bollo sarebbe perpetua, e per toglierla di nuovo

si richiederebbe la sanzione di una legge nuova che l'abrogasse.

Ora, per fare questa legge, sarebbe necessario il concorso dei tre poteri, il quale non sempre si ottiene. Per ciò che quando si apponga una condizione, la quale faccia sì che la legge cessi col decorrere di un dato termine, non è più necessario il concorso dei tre poteri per farla cessare: la cessazione ha luogo di pien diritto.

Del resto, lo ripeto, ammettendosi eziandio questa aggiunta, vale a dire che la legge debba cessare di aver forza colla scadenza del 1884, nulla impedisce che anche prima di tale tempo il potere legislativo, laddove stimi di far cessare la legge stessa, lo faccia; imperocchè nello stesso modo che il medesimo ha la facoltà di togliere una legge perpetua, debbe altresì avere il diritto di abrogare una legge provvisoria.

Non so quindi scorgere quale inconveniente vi sia in siffatta disposizione, la quale, mentre assicura da un canto la cessazione della legge collo scadere dei quattro anni, lascia dall'altro illesa la facoltà del potere legislativo di toglierla quando le contingenze dello Stato il permettono.

Io stimo poi tanto più opportuna simile addizione in quanto che il pubblico debbe essere in certo qual modo avvertito che la legge non debbe esser perpetua; onde se avvi qualche durezza in essa, la medesima venga in tal qual modo alleviata dal pensiero che la disposizione è solo temporaria e che collo scadere di pochi anni verrà tolta.

Io insisto quindi perchè la mia proposizione sia dalla Camera accolta.

SINEO. Io riconosco coll'onorevole deputato Rattazzi il divario che corre tra le leggi organiche e quelle che si votano per la semplice approvazione del bilancio; ma osservo che siffatta differenza si fa per l'appunto perchè sarebbe d'incomodo in ogni approvazione del bilancio il rinnovare tutte le disposizioni specifiche che concernono il modo di riscuotere le varie imposte. È conveniente, per una considerazione di ordine e di facilità, di separare le leggi che dispongono intorno al modo di riscuotere le imposte dalle leggi semplicemente promulgatrici del bilancio. Ma posta questa divisione, bisogna conservare ad ogni legge il suo essenziale carattere; bisogna appunto che le leggi organiche delle finanze siano semplicemente organiche, semplicemente ordinatrici. In quanto al tempo in cui quelle leggi saranno in vigore, io credo che è cosa la quale appartiene essenzialmente alla votazione annua del bilancio. C'è poi questa differenza tra i due sistemi. Quando una legge di finanza fosse votata per molti anni, il Ministero avrebbe per molti anni l'autorizzazione di riscuotere in dipendenza di questa legge. (Bisbiglio)

Prego la Camera di prestare attenzione alle mie parole; non sarò lungo nelle mie dimostrazioni. Questa è una questione grave, si tratta del fondamento del nostro sistema costituzionale. Diceva dunque: se una legge di finanza è votata per vari anni, certamente il Parlamento può rievocare questa legge, ma per rievocarla ci vuole il concorso positivo di tutti i tre poteri; non è più nelle mani dei soli rappresentanti del popolo il diritto di far cessare quella legge alla fine dell'anno. Per contro, se la legge resta semplicemente organica, se non indica il tempo per cui essa è in vigore, se la sua osservanza quindi dipende dalla legge della votazione del bilancio, allora resta in mano di ognuno dei tre poteri il far cessare questa legge quando lo crede. Ed è precisamente in ciò che consiste l'essenza del sistema costituzionale, del sistema rappresentativo. Nessuno dei poteri può mettere imposte senza il concorso degli altri poteri; nessuno dei po-

teri in questo modo: si sperchia l'altro, perchè è attribuita ad ognuno dei tre poteri la prerogativa di mettere il veto a qualunque nuova imposta, come anche di mettere il veto alla continuazione di quelle imposte che si ravvisassero troppo onerose ed inopportune. Io credo che il diritto di questo veto bisogna lasciarlo libero all'azione d'ognuno dei poteri, in occasione della votazione del bilancio.

Io non ho qui proposta la questione pregiudiziale; ma tuttavia sono d'avviso che anche a forma di questione preliminare si possa stabilire questo principio che è tanto più importante nei tempi nostri, in quanto che non possiamo ignorare che in molte parti d'Europa e presso a molti spiriti, la efficacia, la sincerità del sistema costituzionale è messa in dubbio. In molti luoghi da molti si dubita che realmente il sistema costituzionale sia un sistema serio di libertà, e a noi tocca il dimostrare che veramente c'è questa serietà nel nostro sistema, e lo dimostreremo quando si vedrà che in un paese retto con siffatte istituzioni, nessuna imposta può gravitare sul popolo, salvo che sia, a seconda dei tempi, consentita dai suoi rappresentanti.

RICCA. *ministro delle finanze.* Io vorrei aggiungere poche parole a quelle già dette dal commissario che difende la legge. Credo che dobbiamo tener conto dell'effetto che farebbe sul nostro credito il dare una vita troppo breve alla legge che facciamo.

Se noi ci poniamo prima di tutto sott'occhio il motivo che determinò la Camera ad adottare nuove imposte, apprendiamo che da noi si propongono queste nuove leggi per far fronte ai nuovi pesi cui va soggetto lo Stato, e questi pesi hanno pur troppo una vita lunga molto più di quella che si vorrebbe dare alla legge. Io osservo pertanto che vi sono e motivi politici e molti motivi anche finanziari che consigliano di fissare un tempo alla legge che proponiamo, perchè questa non sia troppo breve, e che la troppo corta durata della legge non influisca sul credito pubblico, poichè io credo, e nessuno vorrà contestarmelo, che quando si vegga che questa legge è proposta perchè non abbia ad essere vigente oltre lo spazio di un anno, i capitalisti che hanno i loro fondi impiegati nel nostro paese rimarrebbero nella incertezza sulla probabilità che venga o non venga riconfermata la provvidenza che si prenderebbe. Io non dubito che le intenzioni della Camera siano di riconfermare questa provvidenza: ma trattandosi di cosa seria, come quella del credito, io credo che il limitarne la durata più breve di quella che fu proposta dall'onorevole deputato Rattazzi sarebbe dannoso per il credito pubblico. Perciò insisterò per la proposta del signor Rattazzi, che fu anche accettata dal commissario regio.

CAVOUR. Io ho domandato la parola per appoggiare la proposta dell'onorevole deputato Rattazzi; ma però modificandola alcun poco. Credo che lo scrupolo manifestato dall'onorevole deputato Sineo e da alcuni dei suoi amici politici si fondi sopra illusioni. Siamo tutti d'accordo che tutte le imposte, per essere percepite, hanno bisogno di essere confermate ogni anno con un voto della Camera; ma solo con questa differenza, che quando il Parlamento crede che una legge di finanze non l'ha adottata che a titolo d'esperimento o per poter sopperire a necessità che possono essere transitorie, è solito ad introdurre un articolo nella legge col quale rende obbligatoria la nuova discussione di questa legge speciale finanziaria; e per provare ciò mi terrò all'esempio stesso che poneva in campo l'onorevole deputato Sineo, l'esempio dell'Inghilterra. Esso dice che ivi tutte le leggi finanziarie sono votate per un anno; ma io dico che è in errore, e citerò la legge in proposito sull'imposta della rendita, la quale es-

sendo stata così bene propugnata dal signor Sineo e dai suoi amici politici, induce a credere che da essi il sistema inglese sia stato molto bene studiato. Ora essi sanno benissimo che la legge sulla rendita in Inghilterra fu approvata per cinque anni, la prima volta che fu proposta dal ministro Peel, e confermata dalla Camera. Adunque ciò che propone l'onorevole deputato Rattazzi è quanto si praticò in Inghilterra. Ciò premesso avendo stabilito che questa proposta non lede i diritti della Camera, io dirò quali siano le ragioni che mi spingono a proporre una modificazione all'articolo addizionale del signor deputato Rattazzi.

L'intendimento suo si è che il sistema d'imposta sul bollo venga di nuovo sottoposto all'esame nel periodo di tempo che deve trascorrere prima della fine del 1854. Io convengo pienamente con lui, io credo che la presente legge è lungi dall'essere perfetta. Vi sono in essa molte cose che furono introdotte a titolo solo di esperimento, e che l'esperienza dovrà probabilmente farci modificare. Perciò io pure desidero che la presente legge abbia un'esistenza transitoria; ma se si adottasse senza modificazione la proposta dell'onorevole deputato Rattazzi, ne avverrebbe che, ove non intervenisse una nuova legge prima del 1° gennaio 1855, l'antico sistema tornerebbe in vigore. Il nuovo sistema sicuramente contiene delle clausole che aggravano i diritti antichi, ma vi sono pure delle clausole che costituiscono parecchi miglioramenti.

Così, per esempio (mi rincresce dirlo per gli onorevoli deputati della Sardegna e delle provincie che godevano immunità), io considero come un gran miglioramento l'aver estesa questa legge a tutte le parti dello Stato, ed io non potrei acconsentire ad una clausola che per ipotesi portasse che nel 1855 tornerebbero ad esservi provincie dello Stato che sarebbero dal lato delle finanze favorite. D'altra parte farò osservare che se vi sono delle parti che o estendono od aggravano il sistema antico ve ne sono delle altre che impongono questa tassa a certe classi, le quali ne andavano intieramente esenti. Io credo che anche l'onorevole deputato Pescatore riconoscerà come un miglioramento l'aumento portato sulle cambiali. È evidente che per lo passato, relativamente alle obbligazioni civili, le obbligazioni commerciali erano troppo poco tassate, e che il principio della proporzionalità era sconosciuto. Dunque non può nè debbe ammettersi che si possa mai tornare all'antico sistema puramente e semplicemente. Ciò essendo, io vorrei che questa proposta venisse formulata in modo più preciso, così, cioè, da imporre l'obbligo al Governo ed al Parlamento di riprenderla nuovamente in considerazione, di riformare da qui al 1855 questa legge, salvo che l'esperienza ne dimostri la perfezione, ciò che io non credo.

Per ottenere questo scopo mi pare che basterebbe il seguente semplicissimo articolo:

« L'imposta sulla carta bollata e sui diritti di bollo sarà in vigore sino al 1° gennaio 1855. »

Così, ove non venisse presentata al Parlamento una nuova legge sulla carta bollata e sul bollo, o il Parlamento non l'approvasse, allora l'imposta della carta bollata e del bollo cesserebbe, ma non ne verrebbe l'anomalia che per difetto di concordia dei tre poteri si tornasse da questo sistema (che è più gravatorio, ma che io considero come più equo) all'antico.

Quindi è che io propongo quest'aggiunta, o per dir meglio, questo emendamento alla proposta del deputato Rattazzi.

CADORNA. Se io potessi credere che dalla proposta dell'onorevole deputato Rattazzi potessero venire le conseguenze notate dal deputato Sineo, io sarei il primo a votare

sulla medesima la questione pregiudiziale. Ma non posso convincermene, anzi, mi pare evidente che quei pericoli non sussistono. Acciocchè essi potessero sussistere, uopo sarebbe che in forza unicamente della legge organica di finanza che abbiamo votata, potesse il Ministero riscuotere l'imposta sul bollo; ma ciò è assolutamente erroneo.

Egli è evidente che le leggi organiche di finanza non sono altro che una macchina, la quale non può aver moto, salvo mediante il voto annuale del bilancio; ond'è che mancando il voto del bilancio, resta bensì la legge organica, ma rimane senza effetto per la riscossione effettiva dell'imposta.

Ciò deriva essenzialmente dalla distinzione che bisogna fare tra la legge che fissa la quantità delle imposte, e la legge che autorizza il Ministero a riscuoterle. Possono esistere le leggi che regolano il modo di stabilire e di ripartire l'imposta, le quali anzi durano finchè non sono variate o tolte; ma se non esiste il bilancio che autorizzi il Ministero a riscuotere le imposte stesse, queste leggi rimangono sempre senza effetto per quanto riguarda l'attribuzione al Ministero della facoltà di farne la riscossione. Ond'è che qualunque sia la durata che si voglia dare a quelle leggi organiche di finanze, questa non può mai influire a paralizzare il diritto che il Parlamento ha annualmente di dare al Ministero la facoltà di riscuotere le imposte o di negarla. Questa questione non è punto nuova; la Camera non si è certamente dimenticata che nello scorso anno essa si è presentata, allorchando si trattava di sancire il fatto del Ministero pel quale si erano riscosse le imposte, la di cui riscossione non era stata dalla Camera autorizzata. Allora esistevano le leggi organiche di finanza, le quali al certo non erano state rinvocate, perchè a loro durata non era stata alligata a veruna condizione. Ma il Parlamento non aveva emesso il voto pel quale il Ministero fosse autorizzato a riscuotere le imposte, e perciò riconobbe che questa riscossione d'imposte non era stata fatta regolarmente, sebbene, attese le circostanze d'allora, abbia creduto di dare una sanatoria a questo fatto. Per tali motivi credo che non esistano gl'inconvenienti che si sono notati nella proposta del deputato Rattazzi, e siccome questa ha molti vantaggi che furono molto opportunamente da lui sviluppati, io sono disposto a votare in favore della medesima.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Cadorna è appoggiata.

(È appoggiata.)

RATTAZZI. Veramente non credo che l'articolo addizionale, nei termini da me proposti, possa dar luogo agli inconvenienti indicati dall'onorevole deputato Cavour. Il medesimo invero non mira a far risorgere dopo il 1854 tutte le disposizioni precedenti, ed a togliere ogni effetto alla legge che stiamo per approvare. È diretto invece a far cessare soltanto quelle disposizioni che in questa legge introducono un nuovo diritto di bollo, o stabiliscono un aumento di quello già esistente. A fronte delle quali espressioni non potrebbe dubitarsi che la cessazione dei privilegi, rispetto a quelle provincie, corporazioni ed amministrazioni che erano anteriormente esenti dal diritto del bollo, avrebbe ancora il suo vigore, perchè qui non si tratterebbe di un nuovo diritto di bollo, ma bensì della parificazione delle une e delle altre provincie, e di tutte le corporazioni ed amministrazioni dello Stato: del pari resterebbero sempre ed anche dopo il 1854 immuni dal diritto di bollo i giornali, perchè in questa parte la legge non introduce un nuovo diritto, nè aumenta quello già esistente; toglie invece il diritto che erasi precedentemente imposto. Il solo inconveniente che potrebbe verificarsi concernere, a dir vero, le cambiali, le quali realmente

si troverebbero affrancate da quel bollo cui vengono soltanto in forza della presente legge soggette, ed in tal parte concorrono perfettamente col deputato Cavour, che sia meglio lasciare anche per l'avvenire fermo questo diritto; perciò non avrei difficoltà di associarmi all'emendamento da esso proposto; solo mi sembra che invece di dire: *L'imposta sulla carta bollata*, mi parrebbe forse più conveniente dire: *L'aumento di tassa sulla carta bollata e il nuovo bollo imposto con questa legge cesserà di aver forza col 1854*, poichè io temo che sia per essere assolutamente possibile anche in appressò togliere per intero ogni sorta d'imposte sulla carta bollata.

Ora, se si ammettesse l'aggiunta come venne formulata dal deputato Cavour, cesserebbe di aver forza qualsiasi disposizione anche della precedente legge, e così cesserebbe in modo assoluto l'imposta del bollo. Quindi credo che si dovrebbe esprimere in questo modo: *L'aumento del bollo sulla carta bollata, e il nuovo bollo imposto in forza di questa legge cesseranno di aver forza il 31 dicembre 1854.* Se il deputato Cavour crede di poter aderire a questa mia idea, di buon grado mi associo al suo emendamento.

CAVOUR. Io farò osservare che per le cambiali non si è imposto un nuovo bollo, si è aumentato il già esistente. Si è presa per base la proporzionalità a vece del bollo fisso che prima esisteva, ma non si può dire che vi sia un nuovo bollo. Non vi è bollo nuovo che per le banche di circolazione, e per le società anonime, ma per tutto il resto, sia nei libri di commercio che per le cambiali vi è un aumento di bollo, ma non un bollo nuovo.

Io non vedo veramente quale inconveniente possa nascere dall'adozione del mio emendamento. Egli è evidente che se le finanze non sono in istato abbastanza florido nel 1855 da poter fare una diminuzione nel diritto di bollo, o non si possa prima d'allora avere immaginato un sistema finanziario più aggradevole al Parlamento e al paese, forse sarà da rifare questa legge con quei miglioramenti che l'esperienza avrà suggeriti. Data la necessità della riforma, mi pare inutile il prevedere il caso in cui possa cessare l'aumento del diritto di bollo. Quindi, ripeto, se l'antica legge era più imperfetta, questa è più gravatoria; per conseguenza io credo più conveniente di mantenere la mia redazione.

PESCATORE. Se dovessi adottare una o l'altra delle proposte del signor Rattazzi e del signor Cavour, lo dico schiettamente, io adotterei piuttosto la formola proposta dal signor Cavour, per la ragione che la legislazione sulla carta bollata ha bisogno di essere riordinata da capo a fondo, e quando cessi l'imposta intera sulla carta bollata con tutto il 1854, ne avverrà in questa circostanza la conseguenza che il Governo sarà costretto a procurare il riordinamento compiuto di questa parte della legislazione finanziaria.

Io mi riservo la libertà del voto in quanto all'una od all'altra proposta; ma qualora la Camera non adottasse né l'una né l'altra, credo che sarebbe conveniente almeno esprimere e dichiarare espressamente l'idea già manifestata dal deputato Cadorna. Lo Statuto dichiara che nessun tributo può essere riscosso senza il consenso della Camera, ma non vieta che la Camera presti questo consenso anche per tre o per quattro anni. Quindi, a rigore, credo che questa Camera potrebbe prestare il consenso per la riscossione di un'imposta per uno spazio maggiore di un anno. Votando ora la legge quale è concepita, potrebbesi poi interpretarla appunto in questo senso, che la Camera abbia già consentita la riscossione dei diritti di bollo per quattro anni. Per prevenire questa cattiva interpretazione, per dichiarare ben bene

che ora non si stabilisce che il modo di esigere questi diritti per quattro anni, ma che per quanto concerne la facoltà di riscuoterli, la Camera si riserva di concedere il suo consenso di anno in anno, io credo che sia utile (e spero che in ciò consentiranno meco i signori proponenti) che si aggiunga la seguente clausola: « Sarà riservato però il voto annuale della Camera, necessario per la riscossione di qualunque imposta. »

CAVOUR. Io non mi oppongo, ma la credo inutile.

PRESIDENTE. Chiedo se questa proposta è appoggiata. (È appoggiata.)

CAVOUR. La credo inutile perchè ciò esiste nello Statuto.

SINEO. Propriamente nello Statuto non vi è niente che equivalga all'aggiunta proposta dall'onorevole deputato Pescatore; se ciò fosse stato, sicuramente io non avrei fatto opposizione alla proposta primitiva.

Lo Statuto non dice che annualmente si voteranno le imposte; dice che non si può riscuotere nessun'imposta, salvo che sia acconsentita dal Parlamento; ma se il Parlamento acconsente alla riscossione per quattro anni, ne verrà la conseguenza che per quattro anni, senza la necessità di nessuna altra autorizzazione, si potrà continuare a riscuotere questa imposta, appunto come si fa in Inghilterra, di cui aveva anch'io rammentato l'esempio.

Ho soggiunto che anche in Inghilterra giureconsulti e pubblicisti eminenti avevano biasimata quell'usanza, quantunque solo eccezionale, quantunque solo per alcune leggi. Citerò un nome autorevole, quello di Blakstone, il quale sin dal secolo scorso biasimava la violenza che si faceva allo spirito della Costituzione, la quale vuole che annualmente si votino tutte le imposte.

Qualora la Camera credesse di seguire i consigli di quest'illustre giureconsulto, essa non dovrebbe temere di incorrere per nulla nei pericoli cui accennava il commissario regio, e che erano pure indicati dall'onorevole signor ministro delle finanze.

Se si trattasse di formulare questa legge in un modo eccezionale, in un modo straordinario; se qualcuno avesse proposto che questa legge fosse limitata ad un tempo più breve del solito, allora si potrebbe dire che realmente questa clausola tenderebbe a scemare quella fiducia che i creditori dello Stato potrebbero avere nelle nostre finanze: ma qui non si tratta di far niente d'insolito; era una legge di finanze come le altre: tutti sanno che queste leggi sono o non sono continuative, secondo le votazioni che si fanno in occasione del bilancio. Per contro, si vorrebbe proporre una disposizione eccezionale, straordinaria; si vorrebbe che questa legge, contro il consueto, fosse continuativa per più anni. Certamente non è necessario d'introdurre questa disposizione eccezionale per far acquistare credito allo Stato. Il credito dello Stato sarà tanto maggiore, tanto più saldo, quanto sarà maggiore il rispetto che noi dimostreremo alle nostre istituzioni costituzionali.

A tutti è noto che i Governi realmente retti a libero reggimento sono quelli che ispirano maggior fiducia. Quanto più palese sarà la sincerità della nostra Costituzione, tanto maggiore sarà la speranza di accrescere e di estendere il nostro credito.

Voci. Ai voti! ai voti!

RATTAZZI. Non posso annuire alla proposta dell'onorevole deputato Pescatore, perchè non solo parmi inutile, ma la credo anche molto pericolosa: dico che è inutile, perchè se si sancisce l'imposizione con una legge, non si dà per questo ancora la facoltà al Governo di riscuotere senza che faccia

mestieri di ciò espressamente dichiarare nella legge stessa in cui l'imposizione viene ordinata. Lo Statuto distingue tra l'imposizione e la riscossione dei tributi; vuole il consenso del Parlamento, sì per quella che per questa. Perciò quando la disposizione si limita ad imporre, senza che si assenta a riscuotere non può dubitarsi che prima della riscossione deve ancora richiedersi il relativo assenso.

È pertanto, ripeto, assolutamente inutile questa riserva. Ho detto altresì che essa è pericolosa, perchè se noi introduciamo in questo caso una riserva di questo genere, converrebbe, ogni volta che si sanziona un'imposizione con una legge di finanza, la quale è di sua natura perpetua, mettere sempre questa riserva, senza la quale potrebbe dubitarsi che il Governo abbia la facoltà di riscuotere le imposte anche senza l'approvazione del Parlamento. Or vede la Camera quale sarebbe l'inconveniente se si accettasse questo sistema; epperò, se io non posso associarmi a questa proposizione, però, per togliere di mezzo qualsiasi dubbio, io propongo la questione pregiudiziale, precisamente sull'inutilità di quest'aggiunta; così coloro che crederanno ammettere la questione pregiudiziale riconosceranno pure che il Governo non potrà per l'avvenire riscuotere quest'imposta del bollo, salvo che preceda la sanzione del Parlamento, senza che occorra di farne una speciale dichiarazione nella legge, dichiarazione che, ripeto, oltre di essere inutile porterebbe con sé gravi inconvenienti. In questo modo parmi si possano conciliare tutte le opinioni; in quanto poi all'emendamento del deputato Cavour, pregherei il signor presidente di darne nuovamente lettura.

PRESIDENTE. Lo leggo:

« L'imposta sulla carta bollata e dei diritti di bollo non avrà vigore oltre il 1° gennaio 1855. »

RICCARDI. Mi pare che si dovrebbe prima d'ogni cosa mettere ai voti la questione pregiudiziale sull'intera discussione.

PRESIDENTE. La questione pregiudiziale Rattazzi sopra tutta la discussione testè fatta essendo stata appoggiata, la pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, non è adottata.)

Verrebbe ora la questione pregiudiziale sulla proposta del deputato Pescatore, ma converrà il porre prima ai voti la proposta del deputato Cavour alla quale essa fa seguito.

Rileggo dunque l'emendamento del deputato Cavour. (Lo legge)

BERTOLINI. Sarei di parere che invece di dire « imposta sulla carta bollata » si dicesse « imposta dei diritti di bollo. »

RAVINA. Io ho chiesto la parola per significare alla Camera che desidererei che fosse alquanto modificata la redazione di questa proposta, perchè in certo modo essa leghebbe le mani al potere legislativo in quanto che la legge verrebbe detta irrevocabilmente obbligatoria sino all'ultimo dicembre 1854; talchè non si potesse, checchè ne pensasse il Parlamento, prendere prima di quell'epoca alcun'altra deliberazione legislativa in contrario senso. (Rumori)

A togliere questo inconveniente io proporrei la seguente formula:

« La legge sul bollo, ecc., non potrà aver vigore oltre l'anno 1855 », il che vuol dire che se il Parlamento disporrà altrimenti avrà vigore per un tempo anche minore, potrà cioè durare soli tre o soli due anni, secondochè si venisse quindi a statuire.

CAVOUR. Se tale redazione è più accetta al deputato Ravina, in quanto a me non ho difficoltà ad assentirvi. (Risa)

PRESIDENTE. Metto ai voti questa addizione così formulata:

« L'imposta della carta bollata e dei diritti di bollo non avrà vigore oltre il 1° gennaio 1858. »
(È approvata.)

JACQUEMOUD ANTONIO. Il reste encore à mettre aux voix le tableau.

PRESIDENTE. Faccio notare che non occorre di votare la tabella, a motivo che non è la legge che si riferisca alla medesima, ma venne solo redatta per esemplificazione di quanto fu stabilito nell'anzidetta legge.

Verrebbe ora la proposta del deputato Pescatore, che consiste nell'aggiungere queste parole all'articolo ora votato: *salvo il diritto del voto annuo del Parlamento.*

PESCATORE. Mi pare che la Camera potrebbe esprimere la sua idea con un ordine del giorno motivato:

« Considerando che questo diritto è riservato dallo Statuto alle Camere, passa all'ordine del giorno. »

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Il signor Pescatore insiste sulla sua proposizione, o la ritira?

PESCATORE. Io stesso propongo sulla mia proposta quest'ordine del giorno motivato; se il signor presidente non crede possa mettersi ai voti quest'ordine del giorno, metta pure ai voti la questione pregiudiziale.

CADONNA. Io appoggio la proposta del deputato Pescatore, la quale consiste nel passare all'ordine del giorno sopra il suo emendamento con un ordine del giorno motivato che formulerai in questi termini:

« La Camera, considerando che questa facoltà è riservata alla Camera dallo Statuto, passa all'ordine del giorno. »

PRESIDENTE. Prego il signor deputato a riflettere che, od il signor Pescatore propone un'aggiunta, ed in tal caso la Camera esprimerà il suo sentimento, accettandola, o rigettandola, oppure vi è una questione pregiudiziale su quest'aggiunta, ed allora si deve porre anzitutto ai voti la questione pregiudiziale. L'ordine del giorno motivato, in questo caso, non significa altro che una questione pregiudiziale.

RATTAZZI. Io aveva proposto la questione pregiudiziale per venire appunto nel senso dell'ordine del giorno proposto dal deputato Pescatore; io non ho perciò difficoltà di votarla quale è contenuta in quello stesso ordine del giorno.

PRESIDENTE. Io invito adunque il signor deputato Pescatore a formulare l'ordine del giorno che intende proporre.

PESCATORE. « La Camera, ritenuto che il diritto di consentire annualmente alla riscossione anche di questa imposta è riservato dallo Statuto alle Camere, passa all'ordine del giorno. »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è così concepito:

« La Camera, ritenuto che la facoltà di consentire annualmente la riscossione anche di questa imposta è riservata dallo Statuto alle Camere, passa all'ordine del giorno. »

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. Je déclare m'opposer à toute proposition qui semblerait faire supposer que la présente loi exige des réserves pour le maintien du Statut. Je ne puis comprendre qu'une disposition quelconque de cette loi soit capable de porter la moindre atteinte, même indirecte, à un des articles les plus importants du Statut, c'est-à-dire à l'article 50, suivant lequel aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les Chambres et sanctionné par le Roi.

La présente loi a pour objet d'établir une augmentation d'impôt. Elle en fixe les règles organiques, mais elle ne pré-

juge rien quant à la perception, qui ne peut avoir lieu que par la sanction annuelle de la loi du budget.

Il est impossible de faire une pareille confusion des principes les plus incontestables de droit constitutionnel. Les droits du Parlement sur cette matière sont trop haut placés, trop inattaquables pour que la réserve proposée puisse rien y ajouter.

PESCATORE. Domando la parola. (Rumori)

Voci. Ai voti! ai voti!

PESCATORE. Il signor relatore ha adottato le sue ragioni; credo che pure abbia il diritto di rispondergli in poche parole per contrapporre le mie alle sue osservazioni. Dico pertanto che appoggio la mozione dell'avvocato Rattazzi, che, cioè, si passi all'ordine del giorno sulla mia proposta, perchè la facoltà alla quale io accennava essendo riservata già dallo Statuto, la mia proposta rimane senza scopo.

Voci. Sì! sì! Ai voti! ai voti!

SINEO. (Si alza per parlare)

Altre voci. No! no! La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Allora porro ai voti la chiusura.

SINEO. Io parlo contro la chiusura.

Mi rincresce di essere molesto alla maggioranza...

Voci. Sì! sì!

SINEO... ma mi credo in dovere di chiamare la sua attenzione sulle conseguenze di quest'ordine del giorno.

L'ordine del giorno sicuramente esprimerà una massima utile, ma non potrà mai produrre l'effetto che produrrebbe l'aggiunta proposta dal deputato Pescatore. La semplice espressione dell'opinione della Camera formulata con un ordine del giorno non è obbligatoria per gli altri poteri dello Stato, come non è obbligatoria neanche per i tribunali. L'aggiunta Pescatore avrebbe una ben maggior efficacia, perchè essendo annessa alla legge, quando questa fosse approvata dagli altri poteri, essa avrebbe forza obbligatoria per tutti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dal deputato Pescatore.

(Non è approvato.)

PESCATORE. Da questo si vede che la maggioranza della Camera acconsentì a che la riscossione dell'aumento d'imposta sul bollo duri per soli quattro anni.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Ora viene la sua proposta; la mantiene?

PESCATORE. La Camera non avendo adottato l'ordine del giorno dichiarativo, io la mantengo.

BUFFA. Io propongo la questione pregiudiziale, perchè credo che non si possano votare gli ordini del giorno.

DI REVEL. Io credo che si debba passare all'ordine del giorno puro e semplice sopra tutte queste proposte. Io non voglio fare al Parlamento il grave torto di credere che dopo due anni che discutiamo liberamente si possa ancora muovere nel suo seno il dubbio, se le imposte abbiano ad essere acconsentite in ogni anno dalle due Camere. (Bene!)

PRESIDENTE. Pongo ai voti la questione pregiudiziale.

(La Camera approva.)

FAHA-FORNI. (Fra i vivi e continui rumori della Camera pronuncia il seguente discorso):

Prima che si passi alla votazione sul complesso della presente legge, io deggio francamente dichiarare che il mio suffragio sarà contrario alla medesima (Rumori prolungati), perchè essa è sommamente ingiusta (Rumori di disapprovazione), e lesiva dei diritti e delle franchigie dei comuni della Riviera d'Orta e paesi uniti, diritti e franchigie acquistati per contratti bilaterali, e mediante lo sborso di considerevoli somme.

Questa dichiarazione mi sdebiterà verso i miei elettori (Risa), i quali avendomi da anacoreta sulle rive del Cusio invitato a sedere in questo Parlamento... (Risa)

Voci. Lo sappiamo!

FARA-FORNI... hanno ragione di pretendere che le mie parole ed i miei voti siano conformi ai giusti e legittimi loro interessi, e che il segreto dell'urna non mi confonda con quelli che hanno tenuto in non cale i diritti di quei poveri comuni. (Rumori)

BARBIER. Je demande la parole pour motiver mon vote. (Rumori) Je crois que la Constitution m'en garantit le droit.

Avant de donner mon vote sur un projet de loi inconstitutionnel... (Interruzione e continuazione di vivi rumori)

Je répète que la Constitution me garantit le droit de motiver mon vote, et je prie M. le président de faire respecter les droits de chacun. (L'oratore prosegue a parlare fra violente interruzioni)

PRESIDENTE. Non posso concedergli più oltre la parola per criticare come incostituzionale una legge la quale fu già articolo per articolo votata dalla Camera.

Voci a sinistra. Non è ancora votata!

BARBIER. Je dis qu'à mes yeux... (Viene interrotto da rumori prolungati)... mais je n'entre pans dans la discussion.

PRESIDENTE. Consulto la Camera per sapere s'ella intenda rientrare nella discussione.

BARBIER. Je crois que j'use d'un droit garanti par la Constitution, mais si la Chambre ne me permet pas de continuer, je demande que mon vote soit inséré dans le procès-verbal.

PRESIDENTE. Le ripeto che ella non ha il diritto di dire che il voto della Camera è incostituzionale.

BARBIER. J'ai dit à mes yeux, j'ai parlé d'une manière relative et non absolue. (Risa ed interruzione)

PRESIDENTE. Domando se la Camera intenda conservare la parola al signor Barbier.

Voci a destra. No! no!

Voci a sinistra. È una tirannia!

(La Camera decide di non permettergli di continuare la lettura della sua dichiarazione.)

BARBIER. Alors je proteste, et je demande qu'on fasse mention de ma protestation dans le procès-verbal. (Rumori a destra)

TURCOTTI. Domando la parola per motivare io pure il mio voto. (Rumori generali — No! no!)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Chiedo alla Camera se intende accordare la parola al deputato Turcotti per quest'oggetto.

TURCOTTI. Sarò brevissimo: non ho che poche cose a dire.

PRESIDENTE. Quelli che intendono di accordare la parola al deputato Turcotti vogliono alzarsi:

(Dopo prova e controprova, la Camera gli accorda la parola.)

TURCOTTI. (Comincia la lettura di uno scritto, nel quale protesta contro la legge, dichiarandola incostituzionale, perchè introduce un tributo nuovo.) (Risa e vivo mormorio)

PRESIDENTE. Richiamo all'ordine il signor deputato Turcotti, come ho fatto all'onorevole deputato Barbier, e per la stessa ragione, non potendo esso dir contraria allo Statuto una legge che la Camera ha già votato articolo per articolo.

BARBIER. Je proteste contre mon rappel à l'ordre, car

je n'y ai pas donné occasion, m'étant soumis à la décision de la Chambre. (A sinistra: Bravo!)

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli della legge quali furono votati, onde poi procedere allo squittinio segreto. (Vedi vol. Documenti, pag. 580.)

(Si procede allo squittinio segreto.)

Risultamento della votazione:

Votanti	135
Maggioranza	67
Voti favorevoli	95
Voti contrari	40

(La Camera approva.)

ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE MODIFICATO DAL SENATO PER ABILITAZIONE DEI SOLDATI DI GIUSTIZIA AL GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. In assenza del signor ministro di grazia e giustizia ho l'onore di presentare nuovamente alla Camera il progetto di legge per la ammissione dei soldati di giustizia al godimento dei diritti civili e politici quale fu votata dal Senato. Non si fece che una leggera variazione di redazione, cosicchè parmi che potrebbe la Camera, secondo i suoi precedenti, occuparsene senza indugio. (Vedi vol. Documenti, pag. 461.)

Voci generali. Sì! sì!

PRESIDENTE. Darò lettura di questo progetto di legge: « Articolo unico. Sono abelite tutte le esclusioni, da cui, a tenore delle leggi attuali, si troverebbero specialmente colpiti i soldati di giustizia addetti alla custodia delle carceri ed i loro figli. »

Domando alla Camera se intende di passare immediatamente alla discussione.

(La Camera assente.)

È aperta la discussione generale. Se niuno domanda la parola, interrogherò la Camera se intenda passare alla discussione dell'articolo.

(La Camera assente.)

Niuno domandando la parola, metto ai voti l'articolo unico. (La Camera approva.)

Risultamento della votazione:

Presenti	107
Votanti	100
Maggioranza	54
Voti favorevoli	95
Voti contrari	5
Astenutisi	7

(La Camera approva.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE SULLA BANCA NAZIONALE.

FARINA PAOLO, relatore. Ho l'onore di deporre sul tavolo della Presidenza la relazione della legge sulla Banca nazionale. (Vedi vol. Documenti, pag. 492.)

**LIMITAZIONE DEGLI STIPENDI E DELLE PENSIONI
— RELAZIONE SUPPLEMENTARE SUL PROGETTO
DI LEGGE DEL DEPUTATO DEMARCHI.**

ROSELLINI. Io ho pure deposto poc'anzi sul banco della Presidenza un supplemento di relazione fatta dalla Commissione sulle diverse proposizioni presentate sul progetto di legge Demarchi. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 395.)

PRESIDENTE. Siccome questo supplemento di relazione non è ancora stampato, la discussione potrebbe, a mio avviso, aver luogo nella tornata di venerdì.

BRONZINI-ZAPPELLONI. La Camera aveva già deliberato di sedere questa sera: io quindi proporrei che questa

tornata avesse luogo e si conducesse a fine la discussione del bilancio degli esteri, sostituendola a quella della legge Demarchi che non potrebbe aver luogo, secondo quanto ci fu or ora osservato.

Molte voci. Sì, sì!

PRESIDENTE. Dunque la Camera siederà questa sera per continuare la discussione del bilancio degli affari esteri.

La seduta è levata alle ore 8 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di questa sera:

Discussione del bilancio degli esteri.

SECONDA TORNATA DEL 29 MAGGIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sul bilancio del Ministero degli affari esteri del 1850 — Approvazione delle categorie 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 — Proposta di riduzione del deputato Riccardi alla categoria 23, Spese diverse — Spiegazione ed opposizione del commissario regio Di Pollone — Ordine del giorno motivato del deputato Berruti — Dichiarazioni del commissario regio — Approvazione di quello, e quindi delle categorie 23, 24 e 25 — Proposizione di vari articoli addizionali per parte della Commissione — Osservazioni del ministro dell'interno e del deputato Mellana — Spiegazioni del commissario regio — Ordine del giorno del deputato Pescatore — Approvazione — Proposizione del deputato Cadorna sui bilanci a presentare — Obbiezioni del relatore Sappa e del ministro dell'interno — Reiezione — votazione ed approvazione dell'intero bilancio.*

La seduta è aperta alle ore 9 pomeridiane.

PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora in numero, si procede all'appello nominale.

(Da questo risultano assenti i seguenti deputati):

Balbo — Barbavara — Barbier — Berghini — Bersani — Bianchi Pietro — Bon-Compagni — Borella — Boltone — Brignone — Brunier — Buffa — Cabella — Cambieri — Campana — Castelli — Cavour — Correnti — Corsi — Dabormida — D'Azeglio — Decastro — De Martinel — Destefanis — Farina Maurizio — Favrat — Fiorito — Galli — Garibaldi Carlino — Garibaldi Gio. Batt. — Gavotti — Ghiglini — Gianoglio — Incisa — Iosti — La Marmora — Leotardi — Malan — Malaspina — Malinverni — Manca — Mantelli — Martini — Menabrea — Mezzena — Michelini — Moia — Mollard — Paleocapa — Palluel — Pernigotti — Piccon — Polliotti — Ravina — Richetta — Riva — Ricotti — Roberti — Rosellini — Rusca — Sauli Francesco — Scapini — Sella — Simonetta — Siotto-Pintor — Spano Antiocho — Spano Gio. Batt. — Trotti — Tuveri — Viara — Zanini.

La Camera è in numero.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL BILANCIO DEGLI AFFARI ESTERI PER 1850.

PRESIDENTE. La discussione sul bilancio dell'azienda degli affari esteri era rimasta alla categoria 16, la quale non era ancora stata votata dopo la reiezione della proposta del deputato Serpi di equiparare gli stipendi degli impiegati di Sardegna agli stipendi degli impiegati di terraferma. Resta dunque a porre ai voti la cifra della 16ª categoria, proposta in lire 390,270 34 dal Governo, e mantenuta nella stessa somma dalla Commissione.

(La Camera approva.)

Categoria 17, proposta dal Governo in lire 173,500, mantenuta nella stessa somma dalla Commissione.

(La Camera approva.)

Categoria 18, *Pensioni d'attività, trattenimenti e sussidi*, portata dal Governo in lire 14,206 56, ritenuta nella stessa somma dalla Commissione.

(La Camera approva.)

Categoria 19, *Pensioni di riposo*, proposta dal Governo in